

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Direttiva 1999/14/CE della Commissione, del 16 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/538/CEE del Consiglio relativa ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽¹⁾ 1

- ★ Direttiva 1999/15/CE della Commissione, del 16 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/759/CEE del Consiglio relativa agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽¹⁾ 14

- ★ Direttiva 1999/16/CE della Commissione, del 16 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/540/CEE del Consiglio relativa alle luci di stazionamento dei veicoli a motore⁽¹⁾ 33

- ★ Direttiva 1999/17/CE della Commissione, del 18 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/761/CEE del Consiglio relativa ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché alle lampade ad incandescenza per tali proiettori⁽¹⁾ 45

- ★ Direttiva 1999/18/CE della Commissione, del 18 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/762/CEE del Consiglio relativa ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore, nonché alle lampade per tali proiettori⁽¹⁾ 82

Prezzo: 24,50 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DIRETTIVA 1999/14/CE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1999

che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/538/CEE del Consiglio relativa ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 77/538/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽³⁾, modificata dall'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia, in particolare l'articolo 10,

(1) considerando che la direttiva 77/538/CEE è una delle direttive particolari previste ai fini del procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla direttiva 77/538/CEE;

(2) considerando che, in particolare, secondo l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4, para-

grafo 3, della direttiva 70/156/CEE ciascuna direttiva particolare deve essere corredata di una scheda informativa, nonché di una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della medesima direttiva, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione; che la scheda di omologazione di cui alla direttiva 77/538/CEE deve essere conformemente modificata;

(3) considerando che le procedure devono essere semplificate al fine di mantenere l'equivalenza tra le direttive particolari e i corrispondenti regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU), come disposto all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE, quando detti regolamenti vengono modificati; che, come primo passo, le prescrizioni tecniche della direttiva 77/538/CEE devono essere sostituite da quelle del regolamento (ECE/ONU) n. 38 mediante rinvio recettizio;

(4) considerando che si deve garantire la conformità ai requisiti previsti dalla direttiva 76/756/CEE del Consiglio⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della Commissione⁽⁵⁾, nonché alla direttiva 76/761/CEE del Consiglio⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/17/CE della Commissione⁽⁷⁾;

(5) considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

⁽¹⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 220 del 29.8.1977, pag. 60.

⁽⁴⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 171 del 30.6.1997, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 96.

⁽⁷⁾ Cfr. pag. 45 della presente Gazzetta ufficiale.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/538/CEE è così modificata:

1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri rilasciano l'omologazione CE per tutti i tipi di proiettori fendinebbia posteriori conformi alle prescrizioni di costruzione e di prova di cui ai pertinenti allegati.»

2) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Per tutti i tipi di proiettori fendinebbia posteriori omologati in forza dell'articolo 1, gli Stati membri rilasciano al fabbricante un marchio di omologazione CE conforme al modello di cui all'allegato I, appendice 3.»

3) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 70/156/CEE, di tutte le omologazioni concesse, rifiutate o revocate in forza della presente direttiva.»

4) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Ai fini della presente direttiva si intende per "veicolo" ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili.»

5) Gli allegati sono sostituiti in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° ottobre 1999 ovvero, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1° aprile 1999, sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione di detti testi, gli Stati membri non possono:

— rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di luce posteriore per nebbia, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,

— rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli o la vendita o l'immissione sul mercato di luci posteriori per nebbia,

per motivi concernenti i proiettori fendinebbia posteriori, se questi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 77/538/CEE, come modificata dalla presente direttiva, e nel caso dei veicoli, se l'installazione è conforme alle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE.

2. A decorrere dal 1° aprile 2000, gli Stati membri:

— non possono più rilasciare l'omologazione CE,

— possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

di qualsiasi tipo di veicolo, per motivi concernenti le luci posteriori per nebbia, e di qualsiasi tipo di luce posteriore per nebbia, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 77/538/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

3. A decorrere dal 1° aprile 2001 le prescrizioni della direttiva 77/538/CEE, come modificata dalla presente direttiva, relative alle luci posteriori per nebbia in quanto componenti, si applicano agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3 e relativamente ai pezzi di ricambio, gli Stati membri continuano a concedere l'omologazione CE e a permettere la vendita e l'immissione sul mercato di luci posteriori per nebbia conformi alle prescrizioni di cui alle precedenti versioni della direttiva 77/538/CEE, purché tali luci:

— siano destinate ad essere installate sui veicoli in circolazione,

— siano conformi alle prescrizioni di detta direttiva, vigenti all'atto della prima immatricolazione dei veicoli.

Articolo 3

I punti e gli allegati del regolamento (ECE/ONU) n. 38 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, di cui al punto 1 dell'allegato II, sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* entro il 1° aprile 1999.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 1999. Tuttavia, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1° aprile 1999, gli Stati membri ottemperano a questo obbligo sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione dei testi. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° ottobre 1999 ovvero, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1° aprile 1999, sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione dei testi menzionati.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1999.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

*ALLEGATO**«ELENCO DEGLI ALLEGATI*

ALLEGATO I: Disposizioni amministrative relative all'omologazione

Appendice 1: Scheda informativa

Appendice 2: Scheda di omologazione

Appendice 3: Esempi del marchio di omologazione CE di componente

ALLEGATO II: Prescrizioni tecniche

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE
 - 1.1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di luce posteriore per nebbia deve essere presentata dal fabbricante.
 - 1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.
 - 1.3. Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione devono essere presentati:
 - 1.3.1. due campioni, muniti della lampada o delle lampade previste; se i dispositivi non sono identici ma simmetrici e idonei ad essere montati uno sul lato destro e l'altro sul lato sinistro del veicolo, i due campioni presentati possono essere identici ed essere idonei al montaggio solo sul lato destro o solo sul lato sinistro del veicolo.
2. ISCRIZIONI
 - 2.1. I dispositivi presentati all'omologazione CEE devono recare:
 - 2.1.1. il marchio di fabbrica o commerciale del fabbricante;
 - 2.1.2. nel caso di luci con sorgente luminosa sostituibile: tipo o tipi di lampada prescritti;
 - 2.1.3. nel caso di luci con sorgente luminosa non sostituibile: tensione e potenza nominale.
 - 2.2. Queste iscrizioni devono essere chiaramente leggibili e indelebili ed essere apposte sulla superficie illuminante o su una delle superfici illuminanti del dispositivo e devono essere visibili dall'esterno quando il dispositivo è montato sul veicolo.
 - 2.3. Ciascun dispositivo deve presentare uno spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione. Questo spazio deve essere indicato nei disegni di cui all'appendice 1.
3. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE
 - 3.1. Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE.
 - 3.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2.
 - 3.3. A ciascun tipo di luce posteriore per nebbia omologata viene assegnato un numero di omologazione ai sensi dell'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di luce posteriore per nebbia.
 - 3.4. Quando l'omologazione CE di componente viene richiesta per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente una luce posteriore per nebbia e altre luci, si può attribuire un unico numero di omologazione CE a condizione che la luce posteriore per nebbia sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e ciascuna delle altre luci, che fanno parte del tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è stata chiesta l'omologazione CE, siano conformi alla direttiva particolare ad esse applicabile.
4. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE
 - 4.1. In aggiunta alle iscrizioni di cui al punto 2.1, le luci posteriori per nebbia conformi al tipo omologato ai sensi della presente direttiva devono recare un marchio di omologazione CE di componente.

- 4.2. Tale marchio è costituito:
- 4.2.1. da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:
- | | | | |
|----|--------------------|-----|--------------------|
| 1 | per la Germania | 12 | per l'Austria |
| 2 | per la Francia | 13 | per il Lussemburgo |
| 3 | per l'Italia | 17 | per la Finlandia |
| 4 | per i Paesi Bassi | 18 | per la Danimarca |
| 5 | per la Svezia | 21 | per il Portogallo |
| 6 | per il Belgio | 23 | per la Grecia |
| 9 | per la Spagna | IRL | per l'Irlanda |
| 11 | per il Regno Unito | | |
- 4.2.2. in prossimità del rettangolo, dal "numero dell'omologazione di base" definito nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al più recente adeguamento tecnico significativo della direttiva 77/538/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE. Nella presente direttiva, il numero progressivo è 00;
- 4.2.3. da un simbolo aggiuntivo, la lettera "F".
- 4.3. Il marchio di omologazione CE deve essere apposto sui trasparenti o su uno dei trasparenti della luce in modo indelebile e da risultare chiaramente leggibile anche quando le luci sono montate sul veicolo.
- 4.4. Esempi del marchio di omologazione CE di componente sono forniti nell'appendice 3, figura 1.
- 4.5. Qualora venga attribuito un numero unico di omologazione CE, come previsto al precedente punto 3.4, per un tipo di dispositivo di illuminazione e segnalazione luminosa comprendente una luce posteriore per nebbia e altre luci, può essere apposto un marchio unico di omologazione CE avente le seguenti caratteristiche:
- 4.5.1. un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione (cfr. punto 4.2.1)
- 4.5.2. il numero dell'omologazione di base (cfr. prima parte del punto 4.2.2)
- 4.5.3. se necessaria, la freccia prescritta, nella misura in cui si riferisce all'impianto di luci nel suo complesso.
- 4.6. Detto marchio può essere apposto su qualunque punto delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, purché:
- 4.6.1. sia visibile dopo il montaggio delle luci;
- 4.6.2. nessun elemento di trasmissione della luce delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione.
- 4.7. Il simbolo di identificazione di ciascuna luce corrispondente alla direttiva ai sensi della quale è stata concessa l'omologazione CE, il numero progressivo (cfr. seconda parte del punto 4.2.2) e, laddove necessario, la lettera "D" e la freccia prescritta devono essere apposti:
- 4.7.1. sulla superficie di uscita della luce appropriata,
- 4.7.2. o raggruppati, in modo tale che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere chiaramente identificata.
- 4.8. Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte per i singoli marchi dalle direttive ai sensi delle quali è stata concessa l'omologazione CE di componente.
- 4.9. Esempi di un marchio di omologazione CE relativo a una luce raggruppata, combinata o mutuamente incorporata con altre luci sono presentati nella figura 2 dell'appendice 3.

5. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

- 5.1. In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

6. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

- 6.1. Di norma, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.
- 6.2. Ogni luce posteriore per nebbia deve essere conforme alle prescrizioni fotometriche specificate nei paragrafi 6 e 9(*). Tuttavia, se si tratta di una luce selezionata a caso dalla produzione di serie, le prescrizioni relative all'intensità minima del flusso luminoso emesso (misurata con una lampada standard, come previsto al paragrafo 7)(*)) è limitata, in ciascuna direzione considerata, all'80% dei valori minimi specificati nel paragrafo 6(*).

—

(*) dei documenti di cui al punto 1 dell'allegato II della presente direttiva.

Appendice 1

Scheda informativa n. . . .

relativa all'omologazione CE di componente delle luci posteriori per nebbie

(Direttiva 77/538/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . . /CE)

Le seguenti informazioni devono, dove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI
 - 0.1. Marca (denominazione commerciale del fabbricante):.....
 - 0.2. Tipo:
 - 0.5. Nome ed indirizzo del fabbricante:.....
 - 0.7. Nel caso di componenti o entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE:.....
 - 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:.....

1. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO
 - 1.1. Tipo di dispositivo:.....
 - 1.1.1. Funzione(i) del dispositivo:
 - 1.1.2. Categoria o classe del dispositivo:.....
 - 1.1.3. Colore della luce emessa o riflessa:
 - 1.2. Disegno(i) sufficientemente dettagliato(i) per consentire l'identificazione del tipo di dispositivo e indicante(i):
 - 1.2.1. le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo (non applicabile al dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore):.....
 - 1.2.2. l'asse di osservazione da assumere come asse di riferimento nelle prove (angolo orizzontale $H = 0^\circ$, angolo verticale $V = 0^\circ$) e il punto da assumere come centro di riferimento in dette prove (non applicabile ai catadiottri e al dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore):.....
 - 1.2.3. la posizione riservata al marchio di omologazione CE di componente:.....
 - 1.2.4. nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore, le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo rispetto allo spazio riservato alla targa di immatricolazione e il contorno della superficie adeguatamente illuminata:
 - 1.2.5. nel caso dei proiettori e dei proiettori fendinebbia anteriori, una visione delle luci viste di prospetto con le scanalature delle superfici luminose, se presenti, e in sezione trasversale:.....
 - 1.3. Una breve descrizione tecnica da cui risulti, in particolare, con l'eccezione delle luci con sorgenti luminose non sostituibili, la categoria o le categorie delle sorgenti luminose prescritte, ovvero una o più delle categorie indicate nella direttiva 76/761/CEE (non applicabile ai catadiottri):.....

- 1.4. Dati particolari
- 1.4.1. Nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore, una dichiarazione in cui si specifica se il dispositivo è destinato a illuminare uno spazio alto, uno spazio lungo o uno spazio sia alto che lungo:
- 1.4.2. Nel caso dei proiettori,
- 1.4.2.1. specificare se i proiettori sono di tipo abbagliante e anabbagliante o se abbiano una sola di queste due funzioni:
- 1.4.2.2. nel caso di un proiettore anabbagliante, specificare se esso è destinato sia alla guida a destra che a sinistra o, invece, solo alla guida a destra o solo a quella sinistra:
- 1.4.2.3. se il proiettore è munito di un catadiotro regolabile, specificare la(e) posizione(i) di montaggio del proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo, se il proiettore deve essere utilizzato soltanto in quella(e) posizione(i):
- 1.4.3. Nel caso di luci di posizione, luci di arresto e indicatori di direzione
- 1.4.3.1. specificare se il dispositivo può essere utilizzato anche in un insieme di due luci della stessa categoria:
- 1.4.3.2. nel caso di un dispositivo con due livelli di intensità (luci di arresto e indicatori di direzione della categoria 2b), un diagramma della disposizione e caratteristiche del sistema che garantisce due livelli di intensità:
- 1.4.4. Nel caso dei catadiottri, una breve descrizione delle caratteristiche tecniche relative ai materiali dell'ottica catadiottrica:
- 1.4.5. Nel caso dei proiettori di retromarcia, si deve specificare se il dispositivo è destinato ad essere installato sul veicolo esclusivamente in una coppia di luci:
-

Appendice 2

MODELLO

Formato massimo: A4 (210 mm x 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione riguardante:

- l'omologazione⁽¹⁾
- l'estensione dell'omologazione⁽¹⁾
- il rifiuto dell'omologazione⁽¹⁾
- la revoca dell'omologazione⁽¹⁾

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica⁽¹⁾ per quanto riguarda la direttiva . . ./CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo:
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica⁽¹⁾ ⁽²⁾:
- 0.3.1. Posizione della marcatura:
- 0.4. Categoria del veicolo⁽¹⁾ ⁽³⁾:
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.7. Per i componenti e le entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE:
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

PARTE II

- 1. Altre informazioni (ove opportuno): (vedi addendum)
- 2. Servizio tecnico incaricato delle prove:
- 3. Data del verbale di prova:
- 4. Numero del verbale di prova:
- 5. Eventuali osservazioni: (cfr. addendum)
- 6. Luogo:

7. Data:
8. Firma:
9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità omologante, del quale si può richiedere copia.

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.

⁽²⁾ Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo "?" (ad es.: ABC??123??).

⁽³⁾ Definita nell'allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE.

Addendum alla scheda di omologazione CE n. ...

concernente l'omologazione in quanto componente di un dispositivo di illuminazione e/o di segnalazione luminosa per quanto riguarda la direttiva (le direttive) 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE, 77/539/CEE e 77/540/CEE⁽¹⁾, modificata(e) da ultimo dalla(e) direttiva(e) ...

1. Altre informazioni

- 1.1. Laddove applicabile, indicare per ciascuna luce
 - 1.1.1. la categoria (le categorie) del dispositivo (dei dispositivi):
 - 1.1.2. il numero e la categoria delle sorgenti luminose (non applicabile ai catadiottri)⁽²⁾:
 - 1.1.3. il colore della luce emessa o riflessa:
 - 1.1.4. Omologazione rilasciata per il solo uso come pezzo di ricambio per veicoli già in circolazione: sì/no⁽¹⁾
- 1.2. Informazioni specifiche relative a determinati tipi di dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa:
 - 1.2.1. Nel caso dei catadiottri: considerati singolarmente/come parte di un insieme⁽¹⁾:
 - 1.2.2. Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore: dispositivo destinato all'illuminazione di uno spazio alto/lungo⁽¹⁾:
 - 1.2.3. Nel caso dei proiettori: se sono muniti di un catadiottro regolabile, specificare la(e) posizione(i) di montaggio del proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo, se il proiettore deve essere utilizzato soltanto in quella(e) posizione(i):
 - 1.2.4. Nel caso dei proiettori di retromarcia: il dispositivo deve essere installato sul veicolo soltanto in una coppia di luci: sì/no⁽¹⁾

5. Osservazioni

- 5.1. Disegni
 - 5.1.1. Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore: il disegno n. ... , qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo di illuminazione rispetto allo spazio riservato alla targa di immatricolazione e il contorno della superficie adeguatamente illuminata;
 - 5.1.2. nel caso dei catadiottri: il disegno n. ... , qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo;
 - 5.1.3. nel caso di tutti gli altri dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa: il disegno n. ... , qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo, nonché l'asse e il centro di riferimento del dispositivo.
- 5.2. Nel caso dei proiettori: modo di funzionamento utilizzato durante la prova (punto 5.2.3.9 dell'allegato I della direttiva 76/761/CEE):

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.


⁽²⁾ Nel caso di luci con sorgente luminosa non sostituibile, indicare il numero e la potenza totale delle sorgenti luminose.

Appendice 3

ESEMPI DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

Figura 1

a ≥ 5 mm




Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE di componente qui raffigurato è una luce posteriore per nebbia omologata in Germania (e1) ai sensi della presente direttiva (00) con il numero di omologazione di base 1471.

Figura 2

Marcatura semplificata di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate nel caso in cui due o più luci siano parte dello stesso insieme

(Le linee orizzontali e verticali schematizzano la forma del dispositivo di segnalazione luminosa e non fanno parte del marchio di omologazione)

MODELLO A



MODELLO B

	R 2a IA 02 01 02 S2 AR F 02 00 00 1712 e1		
	←		

MODELLO C

			R 2a IA 02 01 02 L 00 S2 AR F 02 00 00 1712 e1 ←

Nota: I tre esempi di marchi di omologazione, modelli A, B e C, rappresentano tre possibili varianti di marcatura di un dispositivo di illuminazione o di segnalazione luminosa, dove due o più luci fanno parte dello stesso insieme di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate. Il presente marchio di omologazione indica che il dispositivo è stato omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 1712 e comprende:

un catadiottro della classe I A, omologato in conformità della direttiva 76/757/CEE del Consiglio, numero progressivo 02;

un indicatore di direzione posteriore della categoria 2a, omologato in conformità della direttiva 76/759/CEE del Consiglio, numero progressivo 01;

una luce di posizione posteriore rossa (R), omologata in conformità dell'allegato II della direttiva 76/758/CEE, numero progressivo 02;

una luce posteriore fendinebbia (F), omologata in conformità della direttiva 77/538/CEE del Consiglio, numero progressivo 00;

un proiettore di retromarcia (AR), omologato in conformità della direttiva 77/539/CEE del Consiglio, numero progressivo 00;

una luce di arresto a due livelli di intensità (S2), omologata in conformità dell'allegato II della direttiva 76/758/CEE, numero progressivo 02;

un dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore (L) omologato in conformità della direttiva 76/760/CEE, numero progressivo 00.

ALLEGATO II

PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Le prescrizioni tecniche sono quelle esposte nei punti 1 e 5-9 e nell'allegato 3 del regolamento n. 38 dell'ECE/ONU che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:
 - il regolamento nella versione originale (00)⁽¹⁾,
 - il supplemento 1 al regolamento n. 38⁽²⁾,
 - i supplementi 2 e 3 al regolamento n. 38, comprese le rettifiche⁽³⁾,
 - il supplemento 4 al regolamento n. 38⁽⁴⁾,
 - il supplemento 5 al regolamento n. 38⁽⁵⁾,ad eccezione di quanto segue:
 - 1.1. dove si fa riferimento al "regolamento n. 48", si deve intendere "direttiva 76/756/CEE";
 - 1.2. dove si fa riferimento al "regolamento n. 37", si deve intendere "allegato VII della direttiva 76/761/CEE".

⁽¹⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 37

⁽²⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 37/Amend. 1

⁽³⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 37/Amend. 2

⁽⁴⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 37/Amend. 3

⁽⁵⁾ TRANS/WP.29/524».

DIRETTIVA 1999/15/CE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1999

che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/759/CEE del Consiglio relativa agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 76/759/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽³⁾, modificata dall'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia, in particolare l'articolo 10,

(1) considerando che la direttiva 76/759/CEE è una delle direttive particolari previste ai fini del procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla direttiva 76/759/CEE;

(2) considerando che, in particolare, secondo l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE ciascuna direttiva particolare deve essere corredata di una scheda informativa, nonché di una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della medesima direttiva, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione; che la scheda di omologazione di cui alla direttiva 76/759/CEE deve essere conformemente modificata;

(3) considerando che le procedure devono essere semplificate al fine di mantenere l'equivalenza tra le

direttive particolari e i corrispondenti regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU), come disposto all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE, quando detti regolamenti vengono modificati; che, come primo passo, le prescrizioni tecniche della direttiva 76/759/CEE devono essere sostituite da quelle del regolamento (ECE/ONU) n. 6 mediante rinvio recettizio;

- (4) considerando che si deve garantire la conformità ai requisiti previsti dalla direttiva 76/756/CEE del Consiglio⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della Commissione⁽⁵⁾, nonché alla direttiva 76/761/CEE del Consiglio⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/17/CE della Commissione⁽⁷⁾;
- (5) considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/759/CEE è così modificata:

- 1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri rilasciano l'omologazione CE per tutti i tipi di indicatori luminosi di direzione conformi alle prescrizioni di costruzione e di prova di cui ai pertinenti allegati.»

(1) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

(2) GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25.

(3) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 71.

(4) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 1.

(5) GU L 171 del 30.6.1997, pag. 1.

(6) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 96.

(7) Cfr. pag. 45 della presente Gazzetta ufficiale.

- 2) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Per tutti i tipi di proiettori fendinebbia posteriori omologati in forza dell'articolo 1, gli Stati membri rilasciano al fabbricante un marchio di omologazione CE conforme al modello di cui all'allegato I, appendice 3.»

- 3) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 4*

Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 70/156/CEE, di tutte le omologazioni concesse, rifiutate o revocate in forza della presente direttiva.»

- 4) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 9*

Ai fini della presente direttiva si intende per "veicolo" ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili.»

- 5) Gli allegati sono sostituiti in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° ottobre 1999 ovvero, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1° aprile 1999, sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione di detti testi, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di indicatore luminoso di direzione, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,
- rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli o la vendita o l'immissione sul mercato degli indicatori luminosi di direzione,

per motivi concernenti detti indicatori, se questi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 76/759/CEE, come modificata dalla presente direttiva, e nel caso dei veicoli, se l'installazione è conforme alle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE.

2. A decorrere dal 1° aprile 2000, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare l'omologazione CE,
- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

di qualsiasi tipo di veicolo, per motivi concernenti gli indicatori luminosi di direzione, e di qualsiasi tipo di indicatore luminoso di direzione, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 76/759/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

3. A decorrere dal 1° aprile 2001 le prescrizioni della direttiva 76/759/CEE, come modificata dalla presente direttiva, relative agli indicatori luminosi di direzione in quanto componenti, si applicano agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3 e relativamente ai pezzi di ricambio, gli Stati membri continuano a concedere l'omologazione CE e a permettere la vendita e l'immissione sul mercato di indicatori luminosi di direzione conformi alle prescrizioni di cui alle precedenti versioni della direttiva 76/759/CEE, purché tali indicatori:

- siano destinati ad essere installati sui veicoli in circolazione,
- siano conformi alle prescrizioni di detta direttiva, vigenti all'atto della prima immatricolazione dei veicoli.

Articolo 3

I punti e gli allegati del regolamento (ECE/ONU) n. 6 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, di cui al punto 1 dell'allegato II, sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* entro il 1° aprile 1999.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 1999. Tuttavia, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1° aprile 1999, gli Stati membri ottemperano a questo obbligo sei mesi dopo la data effettiva di pubblica-

zione dei testi. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° ottobre 1999 ovvero, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1° aprile 1999, sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione dei testi menzionati.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1999.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I: Disposizioni amministrative relative all'omologazione

Appendice 1: Scheda informativa

Appendice 2: Scheda di omologazione

Appendice 3: Esempi del marchio di omologazione CE di componente

ALLEGATO II: Prescrizioni tecniche

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE
 - 1.1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di indicatore luminoso di direzione deve essere presentata dal fabbricante.
 - 1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.
 - 1.3. Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione devono essere presentati:
 - 1.3.1. due campioni, muniti dell'indicatore o degli indicatori raccomandati; se l'omologazione è richiesta per dispositivi che non sono identici ma simmetrici e idonei ad essere montati uno sul lato destro e l'altro sul lato sinistro del veicolo, i due campioni presentati possono essere identici ed essere idonei al montaggio solo sul lato destro o solo sul lato sinistro del veicolo; nel caso di un indicatore di direzione della categoria 2b, la domanda di omologazione deve essere accompagnata da due campioni delle parti che costituiscono il sistema che permette di ottenere i due livelli di intensità.
2. ISCRIZIONI
 - 2.1. I dispositivi presentati all'omologazione CE devono recare:
 - 2.1.1. il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente;
 - 2.1.2. nel caso di dispositivi con sorgenti luminose sostituibili: il tipo o i tipi di lampada prescritto;
 - 2.1.3. nel caso di dispositivi con sorgenti luminose non sostituibili: tensione e potenza nominali.
 - 2.2. Queste iscrizioni devono essere chiaramente leggibili e indelebili ed essere apposte sulla superficie illuminante o su una delle superfici illuminanti del dispositivo e devono essere visibili dall'esterno quando il dispositivo è montato sul veicolo.
 - 2.3. Ciascun dispositivo deve presentare uno spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione. Questo spazio deve essere indicato nei disegni di cui all'appendice 1.
3. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE
 - 3.1. Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE.
 - 3.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2.
 - 3.3. A ciascun tipo omologato di indicatore luminoso di direzione viene assegnato un numero di omologazione ai sensi dell'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di indicatore luminoso.

3.4. Quando l'omologazione CE di componente viene richiesta per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un indicatore luminoso di direzione e altre luci, si può attribuire un unico numero di omologazione CE a condizione che l'indicatore luminoso di direzione sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e che ciascuna delle altre luci, che fanno parte del tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è stata chiesta l'omologazione CE, sia conforme alla direttiva particolare ad essa applicabile.

4. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

4.1. In aggiunta alle iscrizioni di cui al punto 2.1, gli indicatori luminosi di direzione conformi al tipo omologato ai sensi della presente direttiva devono recare un marchio di omologazione CE di componente.

4.2. Tale marchio è costituito:

4.2.1. da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

1	per la Germania	12	per l'Austria
2	per la Francia	13	per il Lussemburgo
3	per l'Italia	17	per la Finlandia
4	per i Paesi Bassi	18	per la Danimarca
5	per la Svezia	21	per il Portogallo
6	per il Belgio	23	per la Grecia
9	per la Spagna	IRL	per l'Irlanda
11	per il Regno Unito		

4.2.2. in prossimità del rettangolo, dal "numero dell'omologazione di base" definito nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al più recente adeguamento tecnico significativo della direttiva 76/759/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CEE. Nella presente direttiva il numero progressivo è 01;

4.2.3. dai seguenti simboli aggiuntivi:

4.2.3.1. da uno o più numeri corrispondenti alla categoria o alle categorie alle quali il dispositivo appartiene: 1, 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5 o 6;

4.2.3.2. sui dispositivi che non possono essere montati indiscriminatamente su un lato o sull'altro del veicolo, da una freccia indicante in quale posizione deve essere montato il dispositivo (la freccia deve essere orientata verso l'esterno del veicolo per i dispositivi delle categorie 1, 1a, 1b, 2a e 2b e verso la parte anteriore del veicolo per i dispositivi delle categorie 3, 4, 5 e 6). Inoltre i dispositivi della categoria 6 devono recare la lettera "R" o "L" per indicare il lato destro o sinistro del veicolo;

4.2.3.3. sui dispositivi che possono essere usati come luci singole o come parte di un insieme di due luci, la lettera aggiuntiva "D" posta a destra del simbolo di cui al punto 4.2.3.1.

4.3. Il marchio di omologazione CE deve essere apposto sul trasparente o su uno dei trasparenti della luce in modo indelebile e da risultare chiaramente leggibile anche quando le luci sono montate sul veicolo.

4.4. Apposizione del marchio di omologazione

4.4.1. Luci indipendenti:

Esempi del marchio di omologazione CE figurano nell'appendice 3, figura 1.

- 4.4.2. Luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate:
- 4.4.2.1. qualora venga attribuito un numero unico di omologazione CE, come previsto al precedente punto 3.4, per un tipo di dispositivo di illuminazione e segnalazione luminosa comprendente gli indicatori luminosi di direzione e altre luci, può essere apposto un marchio unico di omologazione CE avente le seguenti caratteristiche:
- 4.4.2.1.1. un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione (cfr. punto 4.2.1);
- 4.4.2.1.2. il numero dell'omologazione di base (cfr. prima parte del punto 4.2.2);
- 4.4.2.1.3. se necessaria, la freccia prescritta, nella misura in cui si riferisce all'impianto di luci nel suo complesso.
- 4.4.2.2. Detto marchio può essere apposto su qualunque punto delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, purché:
- 4.4.2.2.1. sia visibile dopo il montaggio delle luci;
- 4.4.2.2.2. nessun elemento di trasmissione della luce delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione.
- 4.4.2.3. Il simbolo di identificazione di ciascuna luce corrispondente alla direttiva ai sensi della quale è stata concessa l'omologazione CE di componente, il numero progressivo (cfr. seconda parte del punto 4.2.2) e, laddove necessario, la lettera "D" e la freccia prescritta devono essere apposti:
- 4.4.2.3.1. sulla superficie di uscita della luce appropriata,
- 4.4.2.3.2. o raggruppati, in modo tale che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere chiaramente identificata.
- 4.4.2.4. Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte per i singoli marchi dalle direttive ai sensi delle quali è stata concessa l'omologazione CE di componente.
- 4.4.2.5. Esempi di un marchio di omologazione CE relativo a una luce raggruppata, combinata o mutuamente incorporata con altre luci sono presentati nella figura 2 dell'appendice 3.
- 4.4.3. Nel caso di luci mutuamente incorporate con altre luci, i cui trasparenti possono essere impiegati con altri tipi di proiettori:
- 4.4.3.1. si applicano le disposizioni di cui al punto 4.4.2
- 4.4.3.2. inoltre, qualora venga utilizzato uno stesso trasparente, questo può recare i vari marchi di omologazione relativi ai vari tipi di proiettori o unità di luci, purché sul corpo principale del proiettore, anche nel caso in cui non possa essere separato dai trasparenti, vi sia lo spazio prescritto al punto 2.3 e sia apposto il marchio di omologazione delle funzioni effettive
- 4.4.3.3. se tipi differenti di proiettori hanno lo stesso corpo principale, questo può recare i vari marchi di omologazione.
- 4.4.3.4. Esempi di un marchio di omologazione CE di luci reciprocamente incorporate con un proiettore sono presentati alla figura 3 dell'appendice 3.

5. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

- 5.1. In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

6. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

- 6.1. Di norma, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

- 6.2. Ogni indicatore luminoso di direzione deve essere conforme alle prescrizioni fotometriche e colorimetriche specificate nei punti 6 e 8 (*). Tuttavia, se si tratta di un dispositivo selezionato a caso dalla produzione di serie, le prescrizioni relative all'intensità minima del flusso luminoso (misurata con una lampada standard, come previsto al punto 7) (*) è limitata, in ciascuna direzione considerata, all'80 % dei valori minimi specificati ai punti 6.1 e 6.2 (*).

—

(*) dei documenti di cui al punto 1 dell'allegato II della presente direttiva.

Appendice 1

Scheda informativa n. . . .

relativa all'omologazione CE in quanto componente degli indicatori luminosi di direzione

(Direttiva 76/759/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . . /CE)

Le seguenti informazioni devono, dove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

- 0. DATI GENERALI
 - 0.1. Marca (denominazione commerciale del fabbricante):.....
 - 0.2. Tipo e designazione/i commerciale/i generale/i:
 - 0.5. Nome ed indirizzo del fabbricante:.....
 - 0.7. Nel caso di componenti o entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE:.....
 - 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:.....

- 1. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO
 - 1.1. Tipo di dispositivo:.....
 - 1.1.1. Funzione(i) del dispositivo:
 - 1.1.2. Categoria o classe del dispositivo:.....
 - 1.1.3. Colore della luce emessa o riflessa:
 - 1.2. Disegno(i) sufficientemente dettagliato(i) per consentire l'identificazione del tipo di dispositivo e indicante(i):
 - 1.2.1. le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo (non applicabile al dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore):.....
 - 1.2.2. l'asse di osservazione da assumere come asse di riferimento nelle prove (angolo orizzontale $H = 0^\circ$, angolo verticale $V = 0^\circ$) e il punto da assumere come centro di riferimento in dette prove (non applicabile ai catadiottri e al dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore):.....
 - 1.2.3. la posizione riservata al marchio di omologazione CE di componente:.....
 - 1.2.4. nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore, le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo rispetto allo spazio riservato alla targa di immatricolazione e il contorno della superficie adeguatamente illuminata:
 - 1.2.5. nel caso dei proiettori e dei proiettori fendinebbia anteriori, una visione delle luci viste di prospetto con le scanalature delle superfici luminose, se presenti, e in sezione trasversale:.....
 - 1.3. Una breve descrizione tecnica da cui risulti, in particolare, con l'eccezione delle luci con sorgenti luminose non sostituibili, la categoria o le categorie delle sorgenti luminose prescritte, ovvero una o più delle categorie indicate nella direttiva 76/761/CEE (non applicabile ai catadiottri):.....

- 1.4. Dati particolari
- 1.4.1. Nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore, una dichiarazione in cui si specifica se il dispositivo è destinato a illuminare uno spazio alto, uno spazio lungo o uno spazio sia alto che lungo:
- 1.4.2. Nel caso dei proiettori,
- 1.4.2.1. specificare se i proiettori sono di tipo abbagliante e anabbagliante o se abbiano una sola di queste due funzioni:
- 1.4.2.2. nel caso di un proiettore anabbagliante, specificare se esso è destinato sia alla guida a destra che a sinistra o, invece, solo alla guida a destra o solo a quella sinistra:
- 1.4.2.3. se il proiettore è munito di un catadiotro regolabile, specificare la(e) posizione(i) di montaggio del proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo, se il proiettore deve essere utilizzato soltanto in quella(e) posizione(i):
- 1.4.3. Nel caso di luci di posizione, luci di arresto e indicatori di direzione
- 1.4.3.1. specificare se il dispositivo può essere utilizzato anche in un insieme di due luci della stessa categoria:
- 1.4.3.2. nel caso di un dispositivo con due livelli di intensità (luci di arresto e indicatori di direzione della categoria 2b), un diagramma della disposizione e caratteristiche del sistema che garantisce due livelli di intensità:
- 1.4.4. Nel caso dei catadiottri, una breve descrizione delle caratteristiche tecniche relative ai materiali dell'ottica catadiottrica:
- 1.4.5. Nel caso dei proiettori di retromarcia, si deve specificare se il dispositivo è destinato ad essere installato sul veicolo esclusivamente in una coppia di luci:
-

Appendice 2

MODELLO

Formato massimo: A4 (210 mm x 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione riguardante:

- l'omologazione⁽¹⁾
- l'estensione dell'omologazione⁽¹⁾
- il rifiuto dell'omologazione⁽¹⁾
- la revoca dell'omologazione⁽¹⁾

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica⁽¹⁾ per quanto riguarda la direttiva . . ./CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo:
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica⁽¹⁾ ⁽²⁾:
- 0.3.1. Posizione della marcatura:
- 0.4. Categoria del veicolo⁽¹⁾ ⁽³⁾:
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.7. Per i componenti e le entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE:
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

PARTE II

- 1. Altre informazioni (ove opportuno): (vedi addendum)
- 2. Servizio tecnico incaricato delle prove:
- 3. Data del verbale di prova:
- 4. Numero del verbale di prova:
- 5. Eventuali osservazioni: (vedi addendum)
- 6. Luogo:

7. Data:
8. Firma:
9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità omologante, del quale si può richiedere copia.

(¹) Cancellare la dicitura inutile.

(²) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo "?" (ad es.: ABC??123??).

(³) Definita nell'allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE.

Addendum alla scheda di omologazione CE n. ...

concernente l'omologazione in quanto componente di un dispositivo di illuminazione e/o di segnalazione luminosa per quanto riguarda la direttiva (le direttive) 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE, 77/539/CEE e 77/540/CEE(¹), modificata(e) da ultimo dalla(e) direttiva(e) ...

1. Altre informazioni

- 1.1. Laddove applicabile, indicare per ciascuna luce
 - 1.1.1. la categoria (le categorie) del dispositivo (dei dispositivi):
 - 1.1.2. il numero e la categoria delle sorgenti luminose (non applicabile ai catadiottri)(²):
 - 1.1.3. il colore della luce emessa o riflessa:
 - 1.1.4. Omologazione rilasciata per il solo uso come pezzo di ricambio per veicoli già in circolazione: sì/no(¹)
- 1.2. Informazioni specifiche relative a determinati tipi di dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa:
 - 1.2.1. Nel caso dei catadiottri: considerati singolarmente/come parte di un insieme(¹)
 - 1.2.2. Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore: dispositivo destinato all'illuminazione di uno spazio alto/lungo(¹):
 - 1.2.3. Nel caso dei proiettori: se sono muniti di un catadiottro regolabile, specificare la(e) posizione(i) di montaggio del proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo, se il proiettore deve essere utilizzato soltanto in quella(e) posizione(i):
 - 1.2.4. Nel caso dei proiettori di retromarcia: il dispositivo deve essere installato sul veicolo soltanto in una coppia di luci: sì/no(¹)

5. Osservazioni

- 5.1. Disegni
 - 5.1.1. Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore: il disegno n. ... qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo di illuminazione rispetto allo spazio riservato alla targa di immatricolazione e il contorno della superficie adeguatamente illuminata;
 - 5.1.2. nel caso dei catadiottri: il disegno n. ... , qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo;
 - 5.1.3. nel caso di tutti gli altri dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa: il disegno n. ... , qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo, nonché l'asse e il centro di riferimento del dispositivo.
- 5.2. Nel caso dei proiettori: modo di funzionamento utilizzato durante la prova (punto 5.2.3.9 dell'allegato I della direttiva 76/761/CEE):

(¹) Cancellare la dicitura inutile.


(²) Nel caso di luci con sorgente luminosa non sostituibile, indicare il numero e la potenza totale delle sorgenti luminose.

Appendice 3

ESEMPI DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

Figura 1

a ≥ 5 mm



Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è un indicatore luminoso di direzione della categoria 4, omologato in Germania (e1) ai sensi della presente direttiva (01) con il numero di omologazione di base 1471, che può essere utilizzato anche in un insieme di due luci. La freccia è orientata verso la parte anteriore del veicolo.

La direzione verso la quale è orientata la freccia sul marchio di omologazione, secondo la categoria del dispositivo, è indicata qui di seguito.





Figura 2a


Marchatura semplificata di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate nel caso in cui due o più luci siano parte dello stesso insieme

(Le linee orizzontali e verticali schematizzano la forma del dispositivo di segnalazione luminosa e non fanno parte del marchio di omologazione)

MODELLO A



MODELLO B



MODELLO C

			R 02	2a 01	IA 02	L 00
			S2 02	AR 00	F 00	
						1712 e1 ←

Nota: I tre esemi di marchi di omologazione, modelli A, B e C, rappresentano tre possibili varianti di marcatura di un dispositivo di illuminazione o di segnalazione luminosa, dove due o più luci fanno parte dello stesso insieme di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate. Il presente marchio di omologazione indica che il dispositivo è stato omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 1712 e comprende:

un catadiottro della classe I A omologato in conformità della direttiva 76/757/CEE del Consiglio, numero progressivo 02;

un indicatore di direzione posteriore della categoria 2a omologato in conformità della direttiva 76/759/CEE del Consiglio, numero progressivo 01;

una luce di posizione posteriore rossa (R), omologata in conformità dell'allegato II della direttiva 76/758/CEE, numero progressivo 02;

una luce posteriore per nebbia (F) omologata in conformità della direttiva 77/538/CEE del Consiglio, progressivo 00;

un proiettore di retromarcia (AR) omologato in conformità della direttiva 77/539/CEE del Consiglio, numero progressivo 00;

una luce di arresto a due livelli di intensità (S2) omologata in conformità dell'allegato II della direttiva 76/758/CEE, numero progressivo 02;

un dispositivo d'illuminazione della targa di immatricolazione posteriore (L) omologato in conformità della direttiva 76/760/CEE, numero progressivo 00.

Figura 2b


Marchatura semplificata di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate nel caso in cui due o più luci siano parte dello stesso insieme

(Le linee orizzontali e verticali schematizzano la forma del dispositivo di segnalazione luminosa e non fanno parte del marchio di omologazione)

MODELLO A




MODELLO B



MODELLO C



MODELLO D



Nota: I quattro esempi di marchi di omologazione, modelli A, B, C e D, rappresentano quattro possibili varianti di marcatura di un dispositivo di illuminazione o di segnalazione luminosa, dove due o più luci fanno parte dello stesso insieme di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate. Il presente marchio di omologazione indica che il dispositivo è stato omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 1720 e comprende:

una luce di posizione anteriore (A) omologata in conformità dell'allegato II della direttiva 76/758/CEE, numero progressivo 02, per installazione a sinistra;


un proiettore (HCR) con fascio anabbagliante destinato alla guida sia a destra che a sinistra e con fascio abbagliante avente un'intensità massima compresa tra 86 250 cd und 101 250 candele (come indicato dal numero "30"), omologato in conformità dell'allegato V della direttiva 76/761/CEE, numero progressivo 02 e avente un trasparente di materia plastica (PL);

un proiettore fendinebbia anteriore (B) omologato in conformità della direttiva 76/762/CEE, numero progressivo 02 e avente un trasparente di materia plastica (PL);

un indicatore di direzione anteriore della categoria 1a, omologato in conformità della direttiva 76/759/CEE, numero progressivo 01.

Figura 3

Luce mutuamente incorporata o raggruppata con un proiettore



L'esempio corrisponde alla marcatura di un trasparente destinato a vari tipi di proiettori,

ovvero:

un proiettore con un fascio anabbagliante destinato ad entrambi i sensi di circolazione e con un fascio abbagliante avente un'intensità massima compresa tra 86 250 e 111 250 candele (come indicato dal numero "30"), omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 7120 in conformità dell'allegato IV della direttiva 76/761/CEE, numero progressivo 04, mutuamente incorporato con un indicatore luminoso di direzione anteriore omologato in conformità della direttiva 76/759/CEE, numero progressivo 01;


oppure:

un proiettore con un fascio anabbagliante e un fascio abbagliante, destinato a entrambi i sensi di circolazione e omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione 7122 in conformità dell'allegato II della direttiva 76/761/CEE, numero progressivo 01, mutuamente incorporato con lo stesso indicatore luminoso di direzione anteriore di cui sopra;

oppure:


uno dei due proiettori di cui sopra omologati come luce singola.

Il corpo principale del proiettore deve recare il numero unico di omologazione valido, ad esempio:



o


1a **CR**
 ↔
01 **01**



7122

o

CR
 ↔
01



7122

—

ALLEGATO II

PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Le prescrizioni tecniche sono quelle di cui ai punti 1 e 5-8 e agli allegati 1, 4 e 5 del regolamento n. 6 dell'ECE/ONU che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:
 - la serie di modifiche 01 inclusi i supplementi 1-5 alla serie 01 e varie correzioni⁽¹⁾,
 - il supplemento 6 alla serie di modifiche 01⁽²⁾,
 - il supplemento 7 alla serie di modifiche 01⁽³⁾,ad eccezione di quanto segue:
 - 1.1. dove si fa riferimento al “regolamento n. 48”, si deve intendere “direttiva 76/756/CEE”,
 - 1.2. dove si fa riferimento al “regolamento n. 37”, si deve intendere “allegato VII della direttiva 76/761/CEE”.
-

⁽¹⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 5/Rev. 2

⁽²⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 5/Rev. 2/Amend. 1

⁽³⁾ TRANS/WP.29/518».

DIRETTIVA 1999/16/CE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1999

che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/540/CEE del Consiglio relativa alle luci di stazionamento dei veicoli a motore

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 77/540/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci di stazionamento dei veicoli a motore⁽³⁾, modificata dall'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia, in particolare l'articolo 10,

(1) considerando che la direttiva 77/540/CEE è una delle direttive particolari previste ai fini del procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla direttiva 77/540/CEE;

(2) considerando che, in particolare, secondo l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE ciascuna direttiva particolare deve essere corredata di una scheda informativa, nonché di una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della medesima direttiva, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione; che la scheda di omologazione di cui alla direttiva 77/540/CEE deve essere conformemente modificata;

(3) considerando che le procedure devono essere semplificate al fine di mantenere l'equivalenza tra le

direttive particolari e i corrispondenti regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU), come disposto all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE, quando detti regolamenti vengono modificati; che, come primo passo, le prescrizioni tecniche della direttiva 77/540/CEE devono essere sostituite da quelle del regolamento (ECE/ONU) n. 77 mediante rinvio recettizio;

(4) considerando che si deve garantire la conformità ai requisiti previsti dalla direttiva 76/756/CEE del Consiglio⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della Commissione⁽⁵⁾, nonché alla direttiva 76/761/CEE del Consiglio⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/17/CE della Commissione⁽⁷⁾;

(5) considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/540/CEE è così modificata:

1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri rilasciano l'omologazione CE per tutti i tipi di luci di stazionamento conformi alle prescrizioni di costruzione e di prova di cui ai pertinenti allegati.»

⁽¹⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 220 del 29.8.1977, pag. 83.

⁽⁴⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 171 del 30.6.1997, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 96.

⁽⁷⁾ Cfr. pag. 45 della presente Gazzetta ufficiale.

- 2) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Per ciascun tipo di luce di stazionamento omologato in forza dell'articolo 1, gli Stati membri rilasciano al fabbricante un marchio di omologazione CE conforme al modello di cui all'allegato I, appendice 3.»

- 3) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 70/156/CEE, di tutte le omologazioni concesse, rifiutate o revocate in forza della presente direttiva.»

- 4) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Ai fini della presente direttiva si intende per "veicolo" ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili.»

- 5) Gli allegati sono sostituiti in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° ottobre 1999 ovvero, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1° aprile 1999, sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione di detti testi, gli Stati membri non possono:

— rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di luce di stazionamento, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,

— rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli o la vendita o l'immissione sul mercato di luci di stazionamento,

per motivi concernenti i proiettori fendinebbia posteriori, se questi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 77/540/CEE, come modificata dalla presente

direttiva, e nel caso dei veicoli, se l'installazione è conforme alle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE.

2. A decorrere dal 1° aprile 2000, gli Stati membri:

— non possono più rilasciare l'omologazione CE,

— possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

di qualsiasi tipo di veicolo, per motivi concernenti le luci di stazionamento, e di qualsiasi tipo di luce di stazionamento, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 77/540/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

3. A decorrere dal 1° aprile 2001 le prescrizioni della direttiva 77/540/CEE, come modificata dalla presente direttiva, relative alle luci di stazionamento in quanto componenti, si applicano agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3 e relativamente ai pezzi di ricambio, gli Stati membri continuano a concedere l'omologazione CE e a permettere la vendita e l'immissione sul mercato di luci di stazionamento conformi alle prescrizioni di cui alle precedenti versioni della direttiva 77/540/CEE, purché tali luci:

— siano destinate ad essere installate sui veicoli in circolazione,

— siano conformi alle prescrizioni di detta direttiva, vigenti all'atto della prima immatricolazione dei veicoli.

Articolo 3

I punti e gli allegati del regolamento (ECE/ONU) n. 77 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, di cui al punto 1 dell'allegato II, sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* entro il 1° aprile 1999.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 1999. Tuttavia, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1° aprile 1999, gli Stati membri ottemperano a questo obbligo sei mesi dopo la data effettiva di pubblica-

zione dei testi. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° ottobre 1999 ovvero, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1° aprile 1999, sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione dei testi menzionati.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1999.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ELENCO DEGLI ALLEGATI

- ALLEGATO I: Disposizioni amministrative relative all'omologazione
Appendice 1: Scheda informativa
Appendice 2: Scheda di omologazione
Appendice 3: Esempi del marchio di omologazione CE di componente
- ALLEGATO II: Prescrizioni tecniche
-

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE
 - 1.1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di luce di stazionamento deve essere presentata dal fabbricante.
 - 1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.
 - 1.3. Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione devono essere presentati:
 - 1.3.1. due campioni, muniti della lampada o delle lampade previste; se le luci di stazionamento sono idonee ad essere montate solo sul lato destro o solo sul lato sinistro del veicolo, i due campioni presentati possono essere identici ed essere idonei al montaggio solo sul lato destro o solo sul lato sinistro del veicolo.
2. ISCRIZIONI
 - 2.1. I dispositivi presentati all'omologazione CEE devono recare:
 - 2.1.1. il marchio di fabbrica o commerciale del fabbricante;
 - 2.1.2. nel caso di luci con sorgente luminosa sostituibile: tipo o tipi di lampada prescritti;
 - 2.1.3. nel caso di luci con sorgente luminosa non sostituibile: tensione e potenza nominale.
 - 2.2. Queste iscrizioni devono essere chiaramente leggibili e indelebili ed essere apposte sulla superficie illuminante o su una delle superfici illuminanti del dispositivo e devono essere visibili dall'esterno quando il dispositivo è montato sul veicolo.
 - 2.3. Ciascun dispositivo deve presentare uno spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione. Questo spazio deve essere indicato nei disegni di cui all'appendice 1.
3. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE
 - 3.1. Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE.
 - 3.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2.
 - 3.3. A ciascun tipo di luce di stazionamento omologata viene assegnato un numero di omologazione ai sensi dell'allegato VII della direttiva 71/156/CEE. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di luce di stazionamento.
 - 3.4. Quando l'omologazione CE di componente viene richiesta per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente una luce di stazionamento e altre luci, si può attribuire un unico numero di omologazione CE a condizione che la luce di stazionamento sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e ciascuna delle altre luci, che fanno parte del tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è stata chiesta l'omologazione CE, siano conformi alla direttiva particolare ad esse applicabile.
4. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE
 - 4.1. In aggiunta alle iscrizioni di cui al punto 2.1, le luci di stazionamento conformi al tipo omologato ai sensi della presente direttiva devono recare un marchio di omologazione CE di componente.

- 4.2. Tale marchio è costituito:
- 4.2.1. da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:
- | | | | |
|----|--------------------|-----|--------------------|
| 1 | per la Germania | 12 | per l'Austria |
| 2 | per la Francia | 13 | per il Lussemburgo |
| 3 | per l'Italia | 17 | per la Finlandia |
| 4 | per i Paesi Bassi | 18 | per la Danimarca |
| 5 | per la Svezia | 21 | per il Portogallo |
| 6 | per il Belgio | 23 | per la Grecia |
| 9 | per la Spagna | IRL | per l'Irlanda |
| 11 | per il Regno Unito | | |
- 4.2.2. in prossimità del rettangolo, dal "numero dell'omologazione di base" definito nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al più recente adeguamento tecnico significativo della direttiva 77/540/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE. Nella presente direttiva, il numero progressivo è 00;
- 4.2.3. quando è emessa una luce di colore giallo ambra verso la parte anteriore e posteriore, sulla luce deve essere apposta una freccia per indicarne la direzione, orientata verso la parte anteriore del veicolo.
- 4.3. Il marchio di omologazione CE deve essere apposto sui trasparenti o su uno dei trasparenti della luce in modo indelebile e da risultare chiaramente leggibile anche quando le luci sono montate sul veicolo.
- 4.4. Un esempio del marchio di omologazione CE di componente sono forniti nell'appendice 3.
- 4.5. Qualora venga attribuito un numero unico di omologazione CE, come previsto al precedente punto 3.4, per un tipo di dispositivo di illuminazione e segnalazione luminosa comprendente una luce di stazionamento e altre luci, può essere apposto un marchio unico di omologazione CE avente le seguenti caratteristiche:
- 4.5.1. un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione (cfr. punto 4.2.1)
- 4.5.2. il numero dell'omologazione di base (cfr. prima parte del punto 4.2.2)
- 4.5.3. se necessaria, la freccia prescritta, nella misura in cui si riferisce all'impianto di luci nel suo complesso.
- 4.6. Detto marchio può essere apposto su qualunque punto delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, purché:
- 4.6.1. sia visibile dopo il montaggio delle luci;
- 4.6.2. nessun elemento di trasmissione della luce delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione.
- 4.7. Il simbolo di identificazione di ciascuna luce corrispondente alla direttiva ai sensi della quale è stata concessa l'omologazione CE, il numero progressivo (cfr. seconda parte del punto 4.2.2) e, laddove necessario, la lettera "D" e la freccia prescritta devono essere apposti:
- 4.7.1. sulla superficie di uscita della luce appropriata,
- 4.7.2. o raggruppati, in modo tale che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere chiaramente identificata.
- 4.8. Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte per i singoli marchi dalle direttive ai sensi delle quali è stata concessa l'omologazione CE di componente.

5. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

- 5.1. In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

6. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

- 6.1. Di norma, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.
- 6.2. Ogni luce di stazionamento deve essere conforme alle prescrizioni fotometriche specificate nei paragrafi 6 e 9 (*). Tuttavia, se si tratta di una luce di stazionamento selezionata a caso dalla produzione di serie, le prescrizioni relative all'intensità minima del flusso luminoso emesso (misurata con una lampada standard, come previsto al punto 8) (*) è limitata, in ciascuna direzione considerata, all'80 % dei valori minimi specificati ai punti 7.1 e 7.2 (*). Nelle stesse condizioni, i valori massimi prescritti possono essere superati del 20 %.

—

(*) dei documenti di cui al punto 1 dell'allegato II della presente direttiva.

Appendice 1

Scheda informativa n. . . .

relativa all'omologazione CE in quanto componente di luci di stazionamento

(Direttiva 77/540/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . . /CE)

Le seguenti informazioni devono, dove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

- 0. DATI GENERALI
 - 0.1. Marca (denominazione commerciale del fabbricante):.....
 - 0.2. Tipo:
 - 0.5. Nome ed indirizzo del fabbricante:.....
 - 0.7. Nel caso di componenti o entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE:.....
 - 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:.....

- 1. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO
 - 1.1. Tipo di dispositivo:.....
 - 1.1.1. Funzione(i) del dispositivo:
 - 1.1.2. Categoria o classe del dispositivo:.....
 - 1.1.3. Colore della luce emessa o riflessa:
 - 1.2. Disegno(i) sufficientemente dettagliato(i) per consentire l'identificazione del tipo di dispositivo e indicante(i):
 - 1.2.1. le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo (non applicabile al dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore):.....
 - 1.2.2. l'asse di osservazione da assumere come asse di riferimento nelle prove (angolo orizzontale $H = 0^\circ$, angolo verticale $V = 0^\circ$) e il punto da assumere come centro di riferimento in dette prove (non applicabile ai catadiottri e al dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore):.....
 - 1.2.3. la posizione riservata al marchio di omologazione CE di componente:.....
 - 1.2.4. nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore, le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo rispetto allo spazio riservato alla targa di immatricolazione e il contorno della superficie adeguatamente illuminata:
 - 1.2.5. nel caso dei proiettori e dei proiettori fendinebbia anteriori, una visione delle luci viste di prospetto con le scanalature delle superfici luminose, se presenti, e in sezione trasversale:.....
 - 1.3. Una breve descrizione tecnica da cui risulti, in particolare, con l'eccezione delle luci con sorgenti luminose non sostituibili, la categoria o le categorie delle sorgenti luminose prescritte, ovvero una o più delle categorie indicate nella direttiva 76/761/CEE (non applicabile ai catadiottri):.....

- 1.4. Dati particolari
- 1.4.1. Nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore, una dichiarazione in cui si specifica se il dispositivo è destinato a illuminare uno spazio alto, uno spazio lungo o uno spazio sia alto che lungo:
- 1.4.2. Nel caso dei proiettori,
- 1.4.2.1. specificare se i proiettori sono di tipo abbagliante e anabbagliante o se abbiano una sola di queste due funzioni:
- 1.4.2.2. nel caso di un proiettore anabbagliante, specificare se esso è destinato sia alla guida a destra che a sinistra o, invece, solo alla guida a destra o solo a quella sinistra:
- 1.4.2.3. se il proiettore è munito di un riflettore regolabile, specificare la(e) posizione(i) di montaggio del proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo, se il proiettore deve essere utilizzato soltanto in quella(e) posizione(i):
- 1.4.3. Nel caso di luci di posizione, luci di arresto e indicatori di direzione
- 1.4.3.1. specificare se il dispositivo può essere utilizzato anche in un insieme di due luci della stessa categoria:
- 1.4.3.2. nel caso di un dispositivo con due livelli di intensità (luci di arresto e indicatori di direzione della categoria 2b), un diagramma della disposizione e caratteristiche del sistema che garantisce due livelli di intensità:
- 1.4.4. Nel caso dei catadiottri, una breve descrizione delle caratteristiche tecniche relative ai materiali dell'ottica catadiottrica:
- 1.4.5. Nel caso dei proiettori di retromarcia, si deve specificare se il dispositivo è destinato ad essere installato sul veicolo esclusivamente in una coppia di luci:
-

Appendice 2

MODELLO

Formato massimo: A4 (210 mm x 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione riguardante:

- l'omologazione⁽¹⁾
- l'estensione dell'omologazione⁽¹⁾
- il rifiuto dell'omologazione⁽¹⁾
- la revoca dell'omologazione⁽¹⁾

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica⁽¹⁾ per quanto riguarda la direttiva . . ./CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo:
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica⁽¹⁾ ⁽²⁾:
- 0.3.1. Posizione della marcatura:
- 0.4. Categoria del veicolo⁽¹⁾ ⁽³⁾:
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.7. Per i componenti e le entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE:
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

PARTE II

- 1. Altre informazioni (ove opportuno): (vedi addendum)
- 2. Servizio tecnico incaricato delle prove:
- 3. Data del verbale di prova:
- 4. Numero del verbale di prova:
- 5. Eventuali osservazioni: (cfr. addendum)
- 6. Luogo:

7. Data:
8. Firma:
9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità omologante, del quale si può richiedere copia.

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.

⁽²⁾ Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo " ? " (ad es.: ABC??123??).

⁽³⁾ Definita nell'allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE.

—————

Addendum alla scheda di omologazione CE n. . . .

concernente l'omologazione in quanto componente di un dispositivo di illuminazione e/o di segnalazione luminosa per quanto riguarda la direttiva (le direttive) 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE, 77/539/CEE e 77/540/CEE⁽¹⁾, modificata(e) da ultimo dalla(e) direttiva(e) . . .

1. Altre informazioni

- 1.1. Laddove applicabile, indicare per ciascuna luce
- 1.1.1. la categoria (le categorie) del dispositivo (dei dispositivi):
- 1.1.2. il numero e la categoria delle sorgenti luminose (non applicabile ai catadiottri)⁽²⁾:
- 1.1.3. il colore della luce emessa o riflessa:
- 1.1.4. Omologazione rilasciata per il solo uso come pezzo di ricambio per veicoli già in circolazione: sì/no⁽¹⁾
- 1.2. Informazioni specifiche relative a determinati tipi di dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa:
- 1.2.1. Nel caso dei catadiottri: considerati singolarmente/come parte di un insieme⁽¹⁾:
- 1.2.2. Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore: dispositivo destinato all'illuminazione di uno spazio alto/lungo⁽¹⁾:
- 1.2.3. Nel caso dei proiettori: se sono muniti di un catadiottro regolabile, specificare la(e) posizione(i) di montaggio del proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo, se il proiettore deve essere utilizzato soltanto in quella(e) posizione(i):
- 1.2.4. Nel caso dei proiettori di retromarcia: il dispositivo deve essere installato sul veicolo soltanto in una coppia di luci: sì/no⁽¹⁾

5. Osservazioni


- 5.1. Disegni
- 5.1.1. Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore: il disegno n. . . . , qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo di illuminazione rispetto allo spazio riservato alla targa di immatricolazione e il contorno della superficie adeguatamente illuminata;
- 5.1.2. nel caso dei catadiottri: il disegno n. . . . , qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo;
- 5.1.3. nel caso di tutti gli altri dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa: il disegno n. . . . , qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo, nonché l'asse e il centro di riferimento del dispositivo.
- 5.2. Nel caso dei proiettori: modo di funzionamento utilizzato durante la prova (punto 5.2.3.9 dell'allegato I della direttiva 76/761/CEE):

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.

⁽²⁾ Nel caso di luci con sorgente luminosa non sostituibile, indicare il numero e la potenza totale delle sorgenti luminose.

Appendice 3

ESEMPIO DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

 $a \geq 5 \text{ mm}$ 

Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE di componente qui raffigurato è una luce di stazionamento omologata in Germania (e1) ai sensi della presente direttiva (00) con il numero di omologazione di base 1471.

ALLEGATO II

CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Le prescrizioni tecniche sono quelle esposte nei punti 2 e 6-9 e negli allegati 3-5 del regolamento n. 77 dell'ECE/ONU che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:
 - il regolamento nella versione originale (00)⁽¹⁾;
 - i supplementi 2 e 1 al regolamento n. 77, comprese le modifiche⁽²⁾;
 - il supplemento 3 al regolamento n. 77⁽³⁾;
 - il supplemento 4 al regolamento n. 77⁽⁴⁾;ad eccezione di quanto segue:
 - 1.1. dove si fa riferimento al “regolamento n. 48”, si deve intendere “direttiva 76/756/CEE”;
 - 1.2. dove si fa riferimento al “regolamento n. 37”, si deve intendere “allegato VII della direttiva 76/761/CEE”.

⁽¹⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 76

⁽²⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 76/Amend. 1

⁽³⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 76/Amend. 2

⁽⁴⁾ TRANS/WP.29/530».

DIRETTIVA 1999/17/CE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1999

che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/761/CEE del Consiglio relativa ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché alle lampade ad incandescenza per tali proiettori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 76/761/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché di quelle relative alle lampade ad incandescenza per tali proiettori⁽³⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10,

(1) considerando che la direttiva 76/761/CEE è una delle direttive particolari previste ai fini del procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla direttiva 76/761/CEE;

(2) considerando che, in particolare, secondo l'articolo 3, paragrafo 4, è l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE, ciascuna direttiva particolare deve essere corredata di una scheda informativa, nonché di una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della medesima direttiva, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione; che le schede di omologazione di cui alla direttiva 76/761/CEE devono essere conformemente modificate;

(3) considerando che le procedure devono essere semplificate al fine di conservare l'equivalenza tra le direttive particolari e i corrispondenti regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU), come disposto all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE, quando detti regolamenti vengono modificati; che, come primo passo, le prescrizioni tecniche della direttiva 76/761/CEE devono essere sostituite da quelle dei regolamenti (ECE/ONU) nn. 1, 5, 8, 20, 31, 37, 98 e 99 mediante rinvio recettizio;

(4) considerando che si deve garantire la conformità ai requisiti previsti dalla direttiva 76/756/CEE del Consiglio⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della Commissione⁽⁵⁾;

(5) considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/761/CEE del Consiglio è così modificata:

1) Il titolo è sostituito dal seguente:

«concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti e alle sorgenti luminose (lampade a incandescenza e altre) da utilizzare nei dispositivi omologati di illuminazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi».

⁽¹⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.⁽²⁾ GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25.⁽³⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 96.⁽⁴⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 171 del 30.6.1997, pag. 1.

- 2) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri rilasciano l'omologazione CE per tutti i tipi di proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti e per le sorgenti luminose (lampade a incandescenza e altre) da utilizzare nei dispositivi omologati di illuminazione conformi alle prescrizioni di costruzione e di prova di cui ai pertinenti allegati.»

- 3) Gli articoli 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 2

Per tutti i tipi di proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti e per tutte le sorgenti luminose (lampade a incandescenza e altre) da utilizzare nei dispositivi di illuminazione omologati ai sensi dell'articolo 1, gli Stati membri rilasciano al fabbricante un marchio di omologazione CE conforme al modello di cui all'allegato I, appendice 5.

Gli Stati membri adottano le misure adeguate per evitare l'impiego di marchi che possano creare confusione tra i proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti e le sorgenti luminose (lampade e altre) da utilizzare nei dispositivi omologati di illuminazione ai sensi dell'articolo 1, da un lato, e altri tipi di dispositivi, dall'altro.

Articolo 3

1. Gli Stati membri non possono vietare l'immissione sul mercato dei proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti e delle sorgenti luminose (lampade e altre) da utilizzare nei dispositivi di illuminazione omologati per motivi riguardanti la loro costruzione o metodo di funzionamento, se essi recano il marchio di omologazione CE.

2. Gli Stati membri possono vietare l'immissione sul mercato dei proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti e delle sorgenti luminose (lampade e altre) da utilizzare nei dispositivi di illuminazione omologati per motivi riguardanti la loro costruzione o metodo di funzionamento, se essi recano un marchio di omologazione CE non conforme a quello omologato.

Gli Stati membri che adottano tali misure devono comunicarle agli altri Stati membri e alla Commissione, specificandone le motivazioni.

Articolo 4

Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, seguendo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva

70/156/CEE, di tutte le omologazioni concesse, rifiutate o revocate ai sensi della presente direttiva.»

- 4) All'articolo 5, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Se gli Stati membri che hanno rilasciato l'omologazione CE di componente constatano che un certo numero di proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti o di sorgenti luminose (lampade e altre) da utilizzare nei dispositivi di illuminazione omologati recanti lo stesso marchio di omologazione CE non sono conformi al tipo che essi hanno omologato, adottano le misure opportune per garantire che i modelli in produzione siano conformi al tipo omologato.»

- 5) All'articolo 6, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Ogni decisione adottata ai sensi delle disposizioni di attuazione della presente direttiva, mirante a rifiutare o a revocare l'omologazione CE di componente per un proiettore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti o di una sorgente luminosa (lampada o altre) utilizzata nei dispositivi di illuminazione omologati o a proibirne l'immissione sul mercato o l'uso, deve elencare in dettaglio le motivazioni che ne sono alla base.»

- 6) Gli articoli 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 7

Gli Stati membri non possono rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale per motivi riguardanti i proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti o le sorgenti luminose (lampade e altre) da utilizzare omologate, o vietarne l'immissione sul mercato o l'uso, se essi recano il marchio di omologazione CE e sono montati conformemente alle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE.

Articolo 8

Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione di un veicolo, per motivi riguardanti i proiettori con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti o le sorgenti luminose (lampade e altre) da utilizzare nei dispositivi di illuminazione omologati, o vietarne l'immissione sul mercato o l'uso, se essi recano il marchio di omologazione CE e sono montati conformemente alle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE.

Articolo 9

Ai sensi della presente direttiva, si intende per "veicolo" ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili.

- 7) Gli allegati sono sostituiti in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° ottobre 1999 ovvero, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata a una data successiva al 1° aprile 1999, sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione di detti testi, gli Stati membri non possono, per motivi concernenti i proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e anabbaglianti e le sorgenti luminose (lampade e altre) da utilizzare nei dispositivi omologati di illuminazione, in prosieguo rispettivamente denominati "proiettori" e "sorgenti luminose":

- rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di proiettore o sorgente luminosa, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,
- rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli o la vendita o l'immissione sul mercato dei proiettori o delle sorgenti luminose.

se i proiettori o le sorgenti luminose sono conformi alle prescrizioni della direttiva 76/761/CEE, come modificata dalla presente direttiva, e nel caso dei veicoli, se l'installazione è conforme alle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE.

2. A decorrere dal 1° aprile 2000, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare l'omologazione CE, e
- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

di qualsiasi tipo di veicolo, per motivi concernenti i proiettori o le sorgenti luminose, e di qualsiasi tipo di proiettore o di sorgente luminosa, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 76/761/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

3. A decorrere dal 1° aprile 2001 le prescrizioni della direttiva 76/761/CEE, come modificata dalla presente direttiva, relative ai proiettori o alle sorgenti luminose, in quanto componenti, si applicano agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, e relativamente ai pezzi di ricambio, gli Stati membri continuano a concedere l'omologazione CE e a permettere la vendita e l'immissione sul mercato di proiettori e di sorgenti luminose conformi alle prescrizioni di cui alle precedenti versioni della direttiva 76/757/CEE, purché tali proiettori e sorgenti luminose:

- siano destinati ad essere installati sui veicoli in circolazione,
- siano conformi alle prescrizioni della direttiva in questione vigenti all'atto della prima immatricolazione dei veicoli.

Articolo 3

I punti e gli allegati applicabili dei regolamenti (ECE/ONU) nn. 1, 5, 8, 20, 31, 37, 98 e 99 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, di cui al punto 2.1 degli allegati II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX, sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* entro il 1° aprile 1999.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 1999. Tuttavia, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1° aprile 1999, gli Stati membri ottemperano a questo obbligo sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione dei testi. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° ottobre 1999 ovvero, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1° aprile 1999, sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione dei testi menzionati.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Articolo 5

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1999.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ELENCO DEGLI ALLEGATI

- ALLEGATO I: Disposizioni amministrative relative all'omologazione
Appendice 1: Scheda informativa (proiettori)
Appendice 2: Scheda informativa (sorgenti luminose)
Appendice 3: Scheda di omologazione (proiettori)
Appendice 4: Scheda di omologazione (sorgenti luminose)
Appendice 5: Esempi del marchio di omologazione CE di componente
- ALLEGATO II: Campo di applicazione e prescrizioni tecniche per proiettori muniti di lampade delle categorie R2 e/o HS1
- ALLEGATO III: Campo di applicazione e prescrizioni tecniche per proiettori sigillati
- ALLEGATO IV: Campo di applicazione e prescrizioni tecniche per proiettori muniti di lampade alogene delle categorie H₁, H₂, H₃, HB₃, HB₄, H₇ e/o H₈
- ALLEGATO V: Campo di applicazione e prescrizioni tecniche per proiettori muniti di lampade alogene delle categoria H₄
- ALLEGATO VI: Campo di applicazione e prescrizioni tecniche per proiettori alogeni sigillati
- ALLEGATO VII: Campo di applicazione e prescrizioni tecniche per lampade da utilizzare in unità di luce omologate
- ALLEGATO VIII: Campo di applicazione e prescrizioni tecniche per proiettori muniti di sorgenti luminose a scarica
- ALLEGATO IX: Sorgenti luminose a scarica da utilizzare in unità di luce a scarica omologate
-

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE

1. Il presente allegato riguarda l'omologazione di componente dei seguenti dispositivi:
 - 1.1. proiettori di veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico oppure un fascio abbagliante oppure entrambi, muniti di lampade delle categorie R2 e/o HS1 e conformi alle prescrizioni di cui all'allegato II;
 - 1.2. proiettori sigillati di veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico oppure un fascio abbagliante oppure entrambi e conformi alle prescrizioni di cui all'allegato III;
 - 1.3. proiettori di veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico oppure un fascio abbagliante oppure entrambi, muniti di lampade alogene delle categorie H₁, H₂, H₃, HB₃, HB₄, H₇ e/o H₈ e conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV;
 - 1.4. proiettori di veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico oppure un fascio abbagliante oppure entrambi, muniti di lampade alogene della categoria H₄ e conformi alle prescrizioni di cui all'allegato V;
 - 1.5. proiettori alogeni sigillati di veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico oppure un fascio abbagliante oppure entrambi e conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VI;
 - 1.6. lampade utilizzate in unità di luce omologate dei veicoli a motore e dei loro rimorchi conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VII;
 - 1.7. proiettori di veicoli a motore muniti di sorgenti luminose a scarica conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VIII;
 - 1.8. sorgenti luminose a scarica utilizzate in unità di luce a scarica omologate dei veicoli a motore e conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IX.
2. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE
 - 2.1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di componente di un tipo di proiettore deve essere presentata dal costruttore.
 - 2.1.1. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.
 - 2.1.2. Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione devono essere presentati:
 - 2.1.2.1. i seguenti campioni:
 - 2.1.2.1.1. due campioni di un tipo di proiettore di cui ai punti 1.1, 1.3 e 1.4;
 - 2.1.2.1.2. cinque campioni di un tipo di proiettore di cui ai punti 1.2 e 1.5;
 - 2.1.2.1.3. due campioni di un tipo di proiettore di cui al punto 1.7, con sorgente luminosa a scarica standard e un alimentatore per ciascun tipo utilizzato, laddove applicabile;

- 2.1.2.2. per la prova della materia plastica di cui sono costituiti i trasparenti:
 - 2.1.2.2.1. tredici trasparenti (quattordici nel caso dei proiettori di cui al punto 1.7);
 - 2.1.2.2.2. sei (dieci) trasparenti possono essere sostituiti da sei (dieci) campioni della materia plastica, aventi dimensioni minime di 60 mm × 80 mm, una superficie esterna piana o convessa e una superficie sostanzialmente piana (con un raggio di curvatura non inferiore a 300 mm) nella parte centrale, misurante almeno 15 mm × 15 mm;
 - 2.1.2.2.3. ogni trasparente o campione di materiale deve essere prodotto con il metodo utilizzato nella produzione di serie;
 - 2.1.2.2.4. un riflettore sul quale possono essere montati i trasparenti secondo le istruzioni del costruttore.
- 2.1.2.3. Laddove applicabile, per le prove relative alla resistenza degli elementi di trasmissione della luce costituiti di materia plastica alle radiazioni UV emesse dalle sorgenti luminose a scarica all'interno del proiettore:
 - 2.1.2.3.1. un campione di ciascun tipo di materia plastica utilizzato nel proiettore oppure un campione del proiettore contenente tali materiali. Ciascun campione deve avere lo stesso aspetto ed eventualmente lo stesso trattamento di superficie della materia plastica utilizzata nel proiettore;
 - 2.1.2.3.2. la prova della resistenza dei materiali alla radiazione ultravioletta della sorgente luminosa non è necessaria se sono utilizzate sorgenti luminose a scarica a bassa emissione di UV oppure se i componenti sono protetti dalla radiazione UV, per esempio, con filtri di vetro.
- 2.1.2.4. I materiali che costituiscono i trasparenti e gli eventuali rivestimenti già sottoposti a prove devono essere accompagnati dal verbale di prova delle rispettive caratteristiche.
- 2.2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di sorgente luminosa deve essere presentata dal costruttore.
 - 2.2.1. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 2.
 - 2.2.2. Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione devono essere presentati:
 - 2.2.2.1. cinque campioni di un tipo di lampada di cui al punto 1.6 per ciascun colore per il quale è stata presentata la domanda;
 - 2.2.2.2. tre campioni di un tipo di sorgente luminosa a scarica di cui al punto 1.8 e un campione dell'alimentatore;
 - 2.2.2.3. per un tipo di sorgente luminosa che differisce da un tipo già omologato unicamente per il marchio di fabbrica o commerciale, è sufficiente presentare:
 - 2.2.2.3.1. una dichiarazione del costruttore nella quale si afferma che il tipo presentato (fatta eccezione per il marchio di fabbrica o commerciale) è identico al tipo già omologato, identificato dal rispettivo codice, ed è stato prodotto dallo stesso costruttore;
 - 2.2.2.3.2. due campioni con il nuovo marchio di fabbrica o commerciale.

3. ISCRIZIONI
- 3.1. I dispositivi presentati all'omologazione CE devono recare:
- 3.1.1. nel caso dei proiettori (*):
- 3.1.1.1. sul trasparente, il marchio di fabbrica o commerciale del costruttore;
- 3.1.1.2. sul trasparente e sul corpo principale (**), spazi sufficienti per il marchio di omologazione di cui al punto 5; questi spazi devono essere indicati nei disegni di cui all'appendice 1;
- 3.1.1.3. se i proiettori sono destinati alla guida tanto a destra quanto a sinistra, iscrizioni indicanti le due posizioni dell'unità ottica sul veicolo oppure della sorgente luminosa sul riflettore; queste iscrizioni sono costituite dalle lettere "R/D" per la posizione di guida a destra e dalle lettere "L/G" per la posizione di guida a sinistra;
- 3.1.1.4. tutti i fasci delle lampade di cui al punto 1.7 possono recare sulla superficie di uscita della luce un centro di riferimento, in conformità dell'allegato 6 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato VIII.
- 3.1.2. Le lampade devono recare sull'attacco o sull'ampolla, purché non siano alterate le caratteristiche luminose:
- 3.1.2.1. il marchio di fabbrica o commerciale del costruttore; se a diversi marchi è stato assegnato lo stesso codice di omologazione, è sufficiente l'indicazione di uno o più marchi;
- 3.1.2.2. tensione nominale;
- 3.1.2.3. designazione internazionale della categoria pertinente;
- 3.1.2.4. potenza nominale (nella sequenza filamento principale/filamento secondario nelle lampade a due filamenti); la potenza non deve essere indicata separatamente se figura nella designazione internazionale della categoria di lampada corrispondente;
- 3.1.2.5. uno spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione, che deve essere indicato nei disegni di cui all'appendice 2;
- 3.1.2.6. possono essere apposte altre iscrizioni oltre a quelle di cui ai punti da 3.1.2.1 a 3.1.2.5 e al punto 6, purché non alterino le caratteristiche luminose.
- 3.1.3. Nel caso di sorgenti luminose a scarica, sull'attacco:
- 3.1.3.1. il marchio di fabbrica o commerciale del costruttore;
- 3.1.3.2. designazione internazionale della categoria pertinente;
- 3.1.3.3. potenza nominale; non deve essere indicata separatamente se figura nella designazione internazionale della categoria corrispondente;

(*) Nel caso dei proiettori destinati unicamente alla guida a destra o a sinistra, si raccomanda inoltre che la superficie occultabile per evitare di disturbare gli utenti in un paese in cui il senso di circolazione è opposto a quello del paese al quale era destinato il proiettore sia delineata in modo indelebile sul trasparente e chiaramente indicata nel manuale di istruzione per la manutenzione del veicolo. Questa iscrizione non è tuttavia necessaria quando la superficie è evidente dal modello.

(**) Se il trasparente non può essere separato dal corpo principale del proiettore, è sufficiente una superficie per la marcatura sul trasparente.

- 3.1.3.4. uno spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione, che deve essere indicato nei disegni di cui all'appendice 2;
- 3.1.3.5. sull'attacco possono essere apposte altre iscrizioni oltre a quelle di cui ai punti da 3.1.3.1 a 3.1.3.4 e al punto 6;
- 3.1.3.6. sull'alimentatore utilizzato per l'omologazione della sorgente luminosa devono essere apposti i simboli di identificazione del tipo e del marchio di fabbrica, nonché tensione e potenza nominale, in conformità delle indicazioni della scheda tecnica.

4. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

- 4.1. Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e, laddove applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE.

NB: La presente direttiva non osta a che uno Stato membro vieti la combinazione di un proiettore che incorpora un trasparente di materia plastica omologato ai sensi della presente direttiva e un dispositivo tergifari meccanico (munito di spazzole).

- 4.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura:

4.2.1. nell'appendice 3, per le domande di cui al punto 2.1;

4.2.2. nell'appendice 4, per le domande di cui al punto 2.2.

- 4.3. A ciascun tipo di proiettore omologato viene assegnato un numero di omologazione ai sensi dell'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di proiettore.

- 4.4. Quando l'omologazione CE di componente viene richiesta per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un proiettore e altre luci, si può attribuire un unico numero di omologazione CE a condizione che il proiettore sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e ciascuna delle altre luci, che fanno parte del tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è stata chiesta l'omologazione CE, sia conforme alla direttiva particolare ad essa applicabile.

- 4.5. A ciascun tipo di sorgente luminosa omologata viene assegnato un codice di omologazione. Esso è costituito da un codice di identificazione comprendente al massimo i due caratteri selezionati tra i numeri arabi e le lettere maiuscole di cui alla nota (***) , preceduti da un numero progressivo a una cifra assegnato al più recente adeguamento tecnico significativo dell'allegato pertinente della direttiva 76/761/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE. Nella presente direttiva, il numero progressivo è:

— 2 per l'allegato VII,

— 0 per l'allegato IX.

Uno Stato membro non può assegnare lo stesso codice a un altro tipo di sorgente luminosa.

5. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE PER I PROIETTORI

- 5.1. In aggiunta alle iscrizioni di cui al punto 3.1, i proiettori conformi al tipo omologato ai sensi della presente direttiva devono recare un marchio di omologazione CE di componente.

(***) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z.

- 5.2. Tale marchio è costituito:
- 5.2.1. da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:
- | | | | |
|----|--------------------|-----|--------------------|
| 1 | per la Germania | 12 | per l'Austria |
| 2 | per la Francia | 13 | per il Lussemburgo |
| 3 | per l'Italia | 17 | per la Finlandia |
| 4 | per i Paesi Bassi | 18 | per la Danimarca |
| 5 | per la Svezia | 21 | per il Portogallo |
| 6 | per il Belgio | 23 | per la Grecia |
| 9 | per la Spagna | IRL | per l'Irlanda |
| 11 | per il Regno Unito | | |
- 5.2.2. in prossimità del rettangolo, dal "numero dell'omologazione di base" definito nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al più recente adeguamento tecnico significativo dell'allegato pertinente della direttiva 76/761/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE. Nella presente direttiva, il numero progressivo è:
- 01 per l'allegato II
 - 02 per l'allegato III
 - 04 per l'allegato IV
 - 02 per l'allegato V
 - 02 per l'allegato VI
 - 00 per l'allegato VIII
- 5.2.3. dai seguenti simboli aggiuntivi:
- 5.2.3.1. sui proiettori destinati unicamente alla guida a sinistra, una freccia orizzontale orientata verso destra rispetto ad un osservatore che si trovi di fronte al proiettore, ovvero verso il lato della strada corrispondente al senso di circolazione;
- 5.2.3.2. sui proiettori destinati ad entrambi i sensi di circolazione mediante un'appropriata regolazione della posizione dell'unità ottica oppure della lampada, una freccia orizzontale con due punte, orientate rispettivamente a sinistra e a destra;
- 5.2.3.3. sui proiettori conformi alle prescrizioni della presente direttiva unicamente riguardo al fascio anabbagliante, la lettera "C",
- 5.2.3.4. sui proiettori conformi alle prescrizioni della presente direttiva unicamente riguardo al fascio abbagliante, la lettera "R",
- 5.2.3.5. sui proiettori conformi alle prescrizioni della presente direttiva riguardo al fascio anabbagliante e al fascio abbagliante, le lettere "CR",
- 5.2.3.6. preceduti dalle lettere
- S nel caso dei proiettori di cui al punto 1.2
 - H nel caso dei proiettori di cui ai punti 1.3 e 1.4
 - HS nel caso dei proiettori di cui al punto 1.5
 - D nel caso dei proiettori di cui al punto 1.7
- 5.2.3.7. sui proiettori aventi un trasparente di materia plastica, accanto ai simboli di cui ai punti da 5.2.3.3 a 5.2.3.5 vanno apposte le lettere PL;

- 5.2.3.8. sui proiettori di cui ai punti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.7 e conformi alle prescrizioni della presente direttiva in relazione al fascio abbagliante, l'indicazione dell'intensità massima espressa da un marchio di riferimento, situato accanto al rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e"; nel caso di proiettori mutuamente incorporati, l'indicazione dell'intensità massima di tutti i fasci abbaglianti è espressa come sopra.

La definizione del marchio di riferimento di cui sopra figura

- nel paragrafo 6.3.2.1.2 dei documenti di cui al punto 2.1 degli allegati IV e V,
- nel paragrafo 8.3.2.1.2 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato VI,
- nel paragrafo 6.3.2.2 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato VIII,

secondo i casi;

- 5.2.3.9 in ogni caso il modo di funzionamento utilizzato durante la prova in conformità del paragrafo 1.1.1.1 dell'allegato X e la tensione ammessa secondo il paragrafo 1.1.1.2 dell'allegato X vanno indicati nella scheda di omologazione (appendice 3).

Nei casi corrispondenti il dispositivo va marcato nel modo seguente:

sui proiettori conformi alle prescrizioni della presente direttiva in cui il filamento del fascio anabbagliante non si accende simultaneamente a quello di qualsiasi altro dispositivo di illuminazione con il quale sia mutuamente incorporato: nel marchio di omologazione è inserita una linea obliqua (/) dopo il simbolo della luce anabbagliante;

sui proiettori di cui ai punti 1.1, 1.3 e 1.4 e conformi alle prescrizioni dell'allegato X della presente direttiva unicamente se alimentati con una tensione di 6 V o di 12 V, vicino al portalampada va apposto un simbolo costituito dal numero 24 segnato con una croce obliqua (X).

Per "allegato X" si intende:

- l'allegato 4 dei documenti di cui al punto 2.1 degli allegati II e VIII della presente direttiva,
- l'allegato 5 dei documenti di cui al punto 2.1 degli allegati III, IV e V della presente direttiva,
- l'allegato 6 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato VI della presente direttiva,

secondo i casi.

- 5.3. Il marchio di omologazione CE di componente deve essere apposto sulla luce in modo indelebile e tale da risultare chiaramente leggibile anche quando la luce è montata sul veicolo.

- 5.4. Apposizione del marchio di omologazione

- 5.4.1. Luci indipendenti:

Esempi del marchio di omologazione CE sono forniti nell'appendice 5, figura 1.

- 5.4.2. Luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate:

- 5.4.2.1. qualora venga attribuito un numero unico di omologazione CE, come previsto al precedente punto 4.4, per un tipo di dispositivo di illuminazione e segnalazione luminosa comprendente un proiettore e altre luci, può essere apposto un marchio unico di omologazione CE di componente avente le seguenti caratteristiche:

- 5.4.2.1.1. un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione (cfr. punto 5.2.1);
- 5.4.2.1.2. il numero dell'omologazione di base (cfr. prima parte del punto 5.2.2).
- 5.4.2.2. Detto marchio può essere apposto su qualunque punto delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, purché:
 - 5.4.2.2.1. sia visibile dopo il montaggio delle luci;
 - 5.4.2.2.2. nessun elemento di trasmissione della luce delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione.
- 5.4.2.3. Il simbolo di identificazione di ciascuna luce corrispondente alla direttiva ai sensi della quale è stata concessa l'omologazione CE, il numero progressivo (cfr. seconda parte del punto 5.2.2) e, laddove necessario, la freccia prescritta devono essere apposti:
 - 5.4.2.3.1. sulla superficie di uscita della luce appropriata,
 - 5.4.2.3.2. o raggruppati, in modo tale che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere chiaramente identificata.
- 5.4.2.4. Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte per i singoli marchi dalle direttive ai sensi delle quali è stata concessa l'omologazione CE di componente.
- 5.4.2.5. Esempi di un marchio di omologazione CE relativo a una luce raggruppata, combinata o mutuamente incorporata con altre luci sono presentati nella figura 2 dell'appendice 5.
- 5.4.3. Per le luci i cui trasparenti sono utilizzati per diversi tipi di proiettori e che possono essere mutuamente incorporate o raggruppate con altre luci:
 - 5.4.3.1. si applicano le disposizioni di cui al punto 5.4.2;
 - 5.4.3.2. inoltre, qualora venga utilizzato uno stesso trasparente, questo può recare i vari marchi di omologazione relativi ai vari tipi di proiettori o unità di luci, purché sul corpo principale del proiettore, anche nel caso in cui non possa essere separato dal trasparente, vi sia lo spazio prescritto al punto 3.1.1.2 e sia apposto il marchio di omologazione delle funzioni effettive;
 - 5.4.3.3. se tipi differenti di proiettori hanno lo stesso corpo principale, questo può recare i vari marchi di omologazione;
 - 5.4.3.4. esempi di un marchio di omologazione CE di luci reciprocamente incorporate con un proiettore sono presentati alla figura 3 dell'appendice 5.
- 6. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE PER LE SORGENTI LUMINOSE
 - 6.1. In aggiunta alle iscrizioni di cui ai punti 3.1.2 o 3.1.3, le sorgenti luminose conformi al tipo omologato ai sensi della presente direttiva devono recare un marchio di omologazione CE di componente.

- 6.2. Tale marchio è costituito:
- 6.2.1. da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:
- | | | | |
|----|--------------------|-----|--------------------|
| 1 | per la Germania | 12 | per l'Austria |
| 2 | per la Francia | 13 | per il Lussemburgo |
| 3 | per l'Italia | 17 | per la Finlandia |
| 4 | per i Paesi Bassi | 18 | per la Danimarca |
| 5 | per la Svezia | 21 | per il Portogallo |
| 6 | per il Belgio | 23 | per la Grecia |
| 9 | per la Spagna | IRL | per l'Irlanda |
| 11 | per il Regno Unito | | |

6.2.2. in prossimità del rettangolo il codice di omologazione di cui al punto 4.5.

6.3. Le iscrizioni e i marchi di cui ai punti 3.1.2, 3.1.3 e 6.1 devono essere chiaramente leggibili e indelebili.

6.4. Un esempio di marchio di omologazione CE di una sorgente luminosa è presentato alla figura 4 dell'appendice 5.

7. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

7.1. In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

8. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1. Di norma, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

8.2. In particolare, le prove da effettuare in conformità del punto 2.3.5 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE sono specificate:

- nell'allegato 3 e nel paragrafo 3 dell'allegato 7 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato II della presente direttiva,
- nell'allegato 3 e nel paragrafo 3 dell'allegato 6 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato III della presente direttiva,
- nell'allegato 2 e nel paragrafo 3 dell'allegato 6 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato IV della presente direttiva,
- nell'allegato 5 e nel paragrafo 3 dell'allegato 6 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato V della presente direttiva,
- nell'allegato 5 e nel paragrafo 3 dell'allegato 7 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato VI della presente direttiva,
- negli allegati 6 e 7 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato VII della presente direttiva,
- nell'allegato 8 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato VIII della presente direttiva, o
- negli allegati 6 e 7 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato IX della presente direttiva,

secondo i casi,

e i criteri da applicare nella selezione dei campioni per le prove di cui ai punti 2.4.2 e 2.4.3 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE sono fissati:

- nell'allegato 8 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato II della presente direttiva,
- nell'allegato 7 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato III della presente direttiva,
- nell'allegato 7 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato IV della presente direttiva,
- nell'allegato 7 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato V della presente direttiva,
- nell'allegato 8 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato VI della presente direttiva,
- negli allegati 8 e 9 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato VII della presente direttiva,
- nell'allegato 9 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato VIII della presente direttiva, o
- nell'allegato 8 dei documenti di cui al punto 2.1 dell'allegato IX della presente direttiva,

secondo i casi.

- 8.3. La normale frequenza delle ispezioni autorizzate dall'autorità omologante è di una ogni due anni.
-

Appendice 1

Scheda informativa n. . . .

relativa all'omologazione CE in quanto componente dei proiettori con funzione di fase abbaglianti e/o anabbaglianti

(Direttiva 76/761/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . . /CE)

Le seguenti informazioni devono, dove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI
 - 0.1. Marca (denominazione commerciale del fabbricante):.....
 - 0.2. Tipo:
 - 0.5. Nome ed indirizzo del costruttore:
 - 0.7. Nel caso di componenti o entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE:.....
 - 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:.....

1. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO
 - 1.1. Tipo di dispositivo:.....
 - 1.1.1. Funzione(i) del dispositivo:
 - 1.1.2. Categoria o classe del dispositivo:.....
 - 1.1.3. Colore della luce emessa o riflessa:
 - 1.2. Disegno(i) sufficientemente dettagliato(i) per consentire l'identificazione del tipo di dispositivo e indicante(i):
 - 1.2.1. le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo (non applicabile al dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore):.....
 - 1.2.2. l'asse di osservazione da assumere come asse di riferimento nelle prove (angolo orizzontale $H = 0^\circ$, angolo verticale $V = 0^\circ$) e il punto da assumere come centro di riferimento in dette prove (non applicabile ai catadiottri e al dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore):.....
 - 1.2.3. la posizione riservata al marchio di omologazione CE di componente:.....
 - 1.2.4. nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore, le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo rispetto allo spazio riservato alla targa di immatricolazione e il contorno della superficie adeguatamente illuminata:
 - 1.2.5. nel caso dei proiettori e dei proiettori fendinebbia anteriori, una vista frontale delle luci con le scanalature dei trasparenti, se presenti, e in sezione trasversale:
 - 1.3. Una breve descrizione tecnica da cui risulti, in particolare, con l'eccezione delle luci con sorgenti luminose non sostituibili, la categoria o le categorie delle sorgenti luminose prescritte, ovvero una o più delle categorie indicate nella direttiva 76/761/CEE (non applicabile ai catadiottri):.....

- 1.4. Dati particolari
- 1.4.1. Nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore, una dichiarazione in cui si specifica se il dispositivo è destinato a illuminare uno spazio alto, uno spazio lungo o uno spazio sia alto che lungo:
- 1.4.2. Nel caso dei proiettori,
- 1.4.2.1. specificare se i proiettori sono di tipo abbagliante e anabbagliante o se abbiano una sola di queste due funzioni:
- 1.4.2.2. nel caso di un proiettore anabbagliante, specificare se esso è destinato sia alla guida a destra che a sinistra o, invece, solo alla guida a destra o solo a quella sinistra:
- 1.4.2.3. se il proiettore è munito di un riflettore regolabile, specificare la(e) posizione(i) di montaggio del proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo, se il proiettore deve essere utilizzato soltanto in quella(e) posizione(i):
- 1.4.3. Nel caso di luci di posizione, luci di arresto e indicatori di direzione,
- 1.4.3.1. specificare se il dispositivo può essere utilizzato anche in un insieme di due luci della stessa categoria:
- 1.4.3.2. nel caso di un dispositivo con due livelli di intensità (luci di arresto e indicatori di direzione della categoria 2b), un diagramma della disposizione e caratteristiche del sistema che garantisce due livelli di intensità:
- 1.4.4. Nel caso dei catadiottri, una breve descrizione delle caratteristiche tecniche relative ai materiali dell'unità ottica catadiottrica:
- 1.4.5. Nel caso dei proiettori di retromarcia, si deve specificare se il dispositivo è destinato ad essere installato sul veicolo esclusivamente in una coppia di luci:
-

*Appendice 2***Scheda informativa n. . . .**

relativa all'omologazione CE in quanto componente di sorgenti luminose utilizzate nei dispositivi omologati di illuminazione

(Direttiva 76/761/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . . /CE)

Le seguenti informazioni devono, dove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI
- 0.1. Marca (denominazione commerciale del fabbricante):.....
- 0.2. Tipo:
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.7. Per i componenti e le entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE:.....
- 0.8. Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio:.....

1. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO
- 1.1. Categoria del dispositivo:
- 1.2. Colore della luce emessa:
- 1.3. Tensione nominale:
- 1.4. Potenza nominale:
- 1.5. Breve descrizione tecnica:
- 1.6. Disegno(i) sufficientemente dettagliato(i) per consentire l'identificazione del tipo:
- 1.7. Nel caso di sorgenti luminose a scarica, identificazione dell'alimentatore:.....

Data, fascicolo.

Appendice 3

MODELLO

Formato massimo: A4 (210 mm x 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione riguardante:

- l'omologazione⁽¹⁾
- l'estensione dell'omologazione⁽¹⁾
- il rifiuto dell'omologazione⁽¹⁾
- la revoca dell'omologazione⁽¹⁾

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica⁽¹⁾ per quanto riguarda la direttiva . . ./CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo:
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica⁽¹⁾ ⁽²⁾:
- 0.3.1. Posizione della marcatura:
- 0.4. Categoria del veicolo⁽¹⁾ ⁽³⁾:
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.7. Per i componenti e le entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE:
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

PARTE II

- 1. Altre informazioni (ove opportuno): (cfr. addendum)
- 2. Servizio tecnico incaricato delle prove:
- 3. Data del verbale di prova:
- 4. Numero del verbale di prova:
- 5. Eventuali osservazioni: (cfr. addendum)
- 6. Luogo:

7. Data:
8. Firma:
9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità omologante, del quale si può richiedere copia.

(¹) Cancellare la dicitura inutile.

(²) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo "?" (ad es.: ABC??123??).

(³) Definita nell'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE.

—————

Addendum alla scheda di omologazione CE n. ...

concernente l'omologazione in quanto componente di un dispositivo di illuminazione e/o di segnalazione luminosa per quanto riguarda la direttiva (le direttive) 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE, 77/539/CEE e 77/540/CEE(¹), modificata(e) da ultimo dalla(e) direttiva(e) ...

1. Altre informazioni

- 1.1. Laddove applicabile, indicare per ciascuna luce
- 1.1.1. la categoria (le categorie) del dispositivo (dei dispositivi):
- 1.1.2. il numero e la categoria delle sorgenti luminose (non applicabile ai catadiottri)(²):
- 1.1.3. il colore della luce emessa o riflessa:
- 1.1.4. Omologazione rilasciata per il solo uso come pezzo di ricambio per veicoli già in circolazione: sì/no(¹)
- 1.2. Informazioni specifiche relative a determinati tipi di dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa:
- 1.2.1. Nel caso dei catadiottri: considerati singolarmente/come parte di un insieme(¹)
- 1.2.2. Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore: dispositivo destinato all'illuminazione di uno spazio alto/lungo(¹):
- 1.2.3. Nel caso dei proiettori: se sono muniti di un riflettore regolabile, specificare la(e) posizione(i) di montaggio del proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo, se il proiettore deve essere utilizzato soltanto in quella(e) posizione(i):
- 1.2.4. Nel caso dei proiettori di retromarcia: il dispositivo deve essere installato sul veicolo soltanto in una coppia di luci: sì/no(¹)

5. Osservazioni

- 5.1. Disegni
- 5.1.1. Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore: il disegno n. ... , qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo di illuminazione rispetto allo spazio riservato alla targa di immatricolazione e il contorno della superficie adeguatamente illuminata;
- 5.1.2. nel caso dei catadiottri: il disegno n. ... , qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo;
- 5.1.3. nel caso di tutti gli altri dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa: il disegno n. ... , qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo, nonché l'asse e il centro di riferimento del dispositivo.
- 5.2. Nel caso dei proiettori: modo di funzionamento utilizzato durante la prova (punto 5.2.3.9 dell'allegato I della direttiva 76/761/CEE):

(¹) Cancellare la dicitura inutile.


(²) Nel caso di luci con sorgente luminosa non sostituibile, indicare il numero e la potenza totale delle sorgenti luminose.

Appendice 4

MODELLO

Formato massimo: A4 (210 mm x 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE



Comunicazione riguardante:

- l'omologazione⁽¹⁾
- l'estensione dell'omologazione⁽¹⁾
- il rifiuto dell'omologazione⁽¹⁾
- la revoca dell'omologazione⁽¹⁾

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica⁽¹⁾ per quanto riguarda la direttiva . . ./CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo:
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica⁽¹⁾ ⁽²⁾:
- 0.3.1. Posizione della marcatura:
- 0.4. Categoria del veicolo⁽¹⁾ ⁽³⁾:
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.7. Per i componenti e le entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE:
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

PARTE II

- 1. Altre informazioni (ove opportuno): (cfr. addendum)
- 2. Servizio tecnico incaricato delle prove:
- 3. Data del verbale di prova:
- 4. Numero del verbale di prova:
- 5. Eventuali osservazioni: (cfr. addendum)
- 6. Luogo:

7. Data:
8. Firma:
9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità omologante, del quale si può richiedere copia.

(¹) Cancellare la dicitura inutile.

(²) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo "?" (ad es.: ABC??123??).

(³) Definita nell'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE.

—————

Addendum alla scheda di omologazione CE n. ...

concernente l'omologazione in quanto componente di una sorgente luminosa utilizzata nei dispositivi di illuminazione omologati per quanto riguarda la direttiva 76/761/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE

1. Altre informazioni

- 1.1. Categoria del dispositivo:
- 1.2. Colore della luce emessa:
- 1.3. Tensione nominale:
- 1.4. Potenza nominale:
- 1.5. Denominazione commerciale e numero del tipo di alimentatore, laddove applicabile:

5. Osservazioni

- 5.1. Il disegno n. ..., qui allegato, indica l'intera sorgente luminosa.
-

Appendice 5


ESEMPI DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

Figura 1

Luci indipendenti


Esempio 1

a ≥ 12 mm




Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è un proiettore conforme alle prescrizioni dell'allegato II (numero progressivo 01) riguardo al fascio anabbagliante e destinato unicamente alla guida a sinistra, omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 1471.

Esempio 2




Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è un proiettore conforme alle prescrizioni dell'allegato II (numero progressivo 01) riguardo al fascio anabbagliante e al fascio abbagliante, destinato a entrambi i sensi di circolazione mediante regolazione dell'unità ottica oppure della luce, omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 1471.

Esempio 3




Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è un proiettore sigillato conforme alle prescrizioni dell'allegato III (numero progressivo 02) riguardo al fascio anabbagliante e al fascio abbagliante e destinato unicamente alla guida a destra, omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 1471.

Esempio 4




Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è un proiettore con un trasparente di materia plastica, conforme alle prescrizioni dell'allegato IV (numero progressivo 04) riguardo al fascio abbagliante e destinato unicamente alla guida a destra, omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 1471. Il numero 30 indica un'intensità massima del fascio abbagliante compresa tra 86 250 e 101 250 candele.

Esempio 5




Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è un proiettore conforme alle prescrizioni dell'allegato V (numero progressivo 02) riguardo al fascio anabbagliante e al fascio abbagliante, destinato unicamente alla guida a sinistra, omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 1471. Il filamento del fascio anabbagliante non si accende simultaneamente al filamento del fascio abbagliante oppure a qualsiasi altro proiettore con il quale è mutuamente incorporato. Per il significato del numero 30, cfr. esempio 4.

Esempio 6



Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è un proiettore alogeno sigillato con un proiettore alogeno sigillato con un trasparente di materia plastica, conforme alle prescrizioni dell'allegato VI (numero progressivo 02) riguardo al fascio abbagliante e destinato unicamente alla guida a destra, omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 1471. Per il significato del numero 30, cfr. esempio 4.

Esempio 7



Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è un proiettore con un trasparente di materia plastica, conforme alle prescrizioni dell'allegato VIII (numero progressivo 00) riguardo al fascio abbagliante e destinato ad entrambi i sensi di circolazione, omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 1471, raggruppato, combinato o mutuamente incorporato con un fascio anabbagliante conforme alle prescrizioni dell'allegato IV (numero progressivo 04). Il fascio anabbagliante non si accende simultaneamente al fascio abbagliante. Per il significato del numero 30, cfr. esempio 4.

Figura 2

Marcatura semplificata di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate nel caso in cui due o più luci siano parte dello stesso insieme

(Le linee orizzontali e verticali schematizzano la forma del dispositivo di segnalazione luminosa e non fanno parte del marchio di omologazione)

MODELLO A

	e1 30		
	7120		
	02 A → ← 02 HCR PL	02 B PL	01 1a


MODELLO B

	02 A → ← 02 HCR PL		
	e1 30 7120		
	02 BPL 01 1a		

Figura 3

Luce mutuamente incorporata o raggruppata con un proiettore

Esempio 1




L'esempio corrisponde alla marcatura di un trasparente destinato a vari tipi di proiettori, ovvero:


un proiettore con un fascio anabbagliante destinato ad entrambi i sensi di circolazione e con un fascio abbagliante avente un'intensità massima compresa tra 52 500 e 67 500 candele (come indicato dal numero 20), omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 7120 in conformità dell'allegato della direttiva 76/761/CEE, numero progressivo 04, mutuamente incorporato con una luce di posizione anteriore omologata in conformità dell'allegato II della direttiva 76/759/CEE, numero progressivo 02;

oppure un proiettore con un fascio anabbagliante a scarica e un fascio abbagliante avente un'intensità massima compresa tra 86 250 e 101 250 candele (come indicato dal numero 30), destinato ad entrambi i sensi di circolazione e omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 7122 in conformità dell'allegato VIII della direttiva 76/761/CEE, numero progressivo 00, mutuamente incorporato con la stessa luce di posizione anteriore;


oppure uno dei due proiettori di cui sopra omologati come luce singola.

Il corpo principale del proiettore deve recare il numero unico di omologazione valido, ad esempio:





Esempio 2




L'esempio corrisponde alla marcatura di un trasparente di materia plastica utilizzato in un insieme di due proiettori, omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 1151 e comprendente:

- un proiettore che emette un fascio anabbagliante alogeno destinato ad entrambi i sensi di circolazione e un fascio abbagliante alogeno avente un'intensità massima compresa tra x e y candele, conforme alle prescrizioni dell'allegato IV della direttiva 76/761/CEE, numero progressivo 04, e
- un proiettore che emette un fascio abbagliante a scarica avente un'intensità massima compresa tra w e z candele, conforme alle prescrizioni dell'allegato VIII della direttiva 76/761/CEE, numero progressivo 00, con un'intensità massima complessiva dei componenti del fascio abbagliante compresa tra 86 250 e 101 250 candele (come indicato dal numero 30).

Figura 4

Sorgenti luminose

 $a \geq 2,5 \text{ mm}$ 

Il marchio di omologazione di cui sopra apposto sulla sorgente luminosa indica che la sorgente luminosa è stata omologata in Germania (e1) con il codice di omologazione 2A1. Il primo carattere indica che la sorgente luminosa è conforme alle prescrizioni dell'allegato VII rispetto alle lampade.

ALLEGATO II

CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica ai proiettori di veicoli a motore che emettono un fascio anabagliante asimmetrico oppure un fascio abbagliante oppure entrambi, muniti di lampade delle categorie R2 e/o HS1.

2. PRESCRIZIONI TECNICHE

2.1. Le prescrizioni tecniche sono quelle esposte nei paragrafi 1 e 5-8 e negli allegati 3, 4, 6-8, del regolamento n. 1 dell'ECE/ONU, che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:

- la serie di modifiche 01, inclusi i supplementi 1-3 alla serie di modifiche 01⁽¹⁾;
- il supplemento 4 alla serie di modifiche 01⁽²⁾;
- il supplemento 5 alla serie di modifiche 01 comprendente le correzioni al supplemento 3 alla serie di modifiche 01 e le correzioni alla revisione 4 del regolamento n. 1⁽³⁾;
- il supplemento 6 alla serie di modifiche 01⁽⁴⁾;
- il supplemento 7 alla serie di modifiche 01⁽⁵⁾,

ad eccezione di quanto segue:

- 2.1.1. Dove si fa riferimento al “regolamento n. 37”, si deve intendere “allegato VII della presente direttiva”.
- 2.1.2. Nel paragrafo 6.5, per “paragrafo 2.1” si intende “punto 1.4.2.3 dell’appendice 1 dell’allegato I della presente direttiva”.
- 2.1.3. Nell’allegato 3, paragrafo 2.5, per “paragrafo 9.1 del presente regolamento” si intende “punto 2.1 dell’allegato X della direttiva 70/156/CEE”.
- 2.1.4. Nell’allegato 7, paragrafo 1.1, e nell’appendice 1, nel titolo della tabella A, per “paragrafo 2.2.4 del presente regolamento” si intende “punto 2.1.2.2 dell’allegato I della presente direttiva”.
- 2.1.5. Nell’allegato 7, paragrafo 1.2, e nell’appendice 1, nel titolo della tabella B, per “paragrafo 2.2.3 del presente regolamento” si intende “punto 2.1.2.1 dell’allegato I della presente direttiva”.
- 2.1.6. Nell’allegato 7, paragrafo 2.4.2, per “precedente paragrafo 2.2.4” si intende “punto 2.1.2.2.2 dell’allegato I della presente direttiva”.
- 2.1.7. Nell’allegato 8, paragrafi 2.3 e 3.3, per “paragrafo 10” si intende “articolo 11 della direttiva 70/156/CEE”.
- 2.1.8. Unicamente i proiettori che emettono una luce di colore bianco sono omologati ai sensi della presente direttiva.

⁽¹⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Add. 1/Rev. 4.

⁽²⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Add. 1/Rev. 4./Amend. 1.

⁽³⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Add. 1/Rev. 4./Amend. 2.

⁽⁴⁾ TRANS/WP.29/489.

⁽⁵⁾ TRANS/WP.29/535.

ALLEGATO III

CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica ai proiettori sigillati di veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico oppure un fascio abbagliante oppure entrambi.

2. PRESCRIZIONI TECNICHE

2.1. Le prescrizioni tecniche sono quelle esposte nei paragrafi 2, 6-8 e 11 e negli allegati 3, 4 [pagine 32-39 del documento di riferimento⁽¹⁾] e 5-7 del regolamento n. 5 dell'ECE/ONU, che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:

- le serie di modifiche 01 e 02, inclusi i supplementi 1 e 2 alla serie di modifiche 02;⁽¹⁾
- il corrigendum 1 alla revisione 3 del regolamento n. 5⁽²⁾;
- il supplemento 3 alla serie di modifiche 02⁽³⁾;
- il supplemento 4 alla serie di modifiche 02⁽⁴⁾,

ad eccezione di quanto segue:

- 2.1.1. Nell'allegato 3, paragrafo 2.5, per "paragrafo 12.1 del presente regolamento" si intende "punto 2.1 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE".
- 2.1.2. Nell'allegato 6, paragrafo 1.1, e nell'appendice 1, nel titolo della tabella A, per "paragrafo 3.2.4 del presente regolamento" si intende "punto 2.1.2.2 dell'allegato I della presente direttiva".
- 2.1.3. Nell'allegato 6, paragrafo 1.2, e nell'appendice 1, nel titolo della tabella B, per "paragrafo 3.2.3 del presente regolamento" si intende "punto 2.1.2.1 dell'allegato I della presente direttiva".
- 2.1.4. Nell'allegato 6, paragrafo 2.4.2, per "precedente paragrafo 2.2.4" si intende "punto 2.1.2.2.2 dell'allegato I della presente direttiva".
- 2.1.5. Nell'allegato 7, paragrafi 2.3 e 3.3, per "paragrafo 13" si intende "articolo 11 della direttiva 70/156/CEE".
- 2.1.6. Unicamente i proiettori che emettono una luce di colore bianco sono omologati ai sensi della presente direttiva.

⁽¹⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Add. 4/Rev. 3.

⁽²⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Add. 4/Rev. 3./Rev. 1.

⁽³⁾ TRANS/WP.29/491.

⁽⁴⁾ TRANS/WP.29/567.

ALLEGATO IV

CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica ai proiettori di veicoli a motore che emettono un fascio anabagliante asimmetrico oppure un fascio abbagliante oppure entrambi, muniti di lampade delle categorie H₁, H₂, H₃, HB₃, HB₄, H₇ e/o H₈.

2. PRESCRIZIONI TECNICHE

2.1. Le prescrizioni tecniche sono quelle esposte nei paragrafi 1, 5, 6, 8 e 9 e negli allegati 2 e 4-7 del regolamento n. 8 dell'ECE/ONU, che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:

- le serie di modifiche 01-04, inclusi i supplementi 1-4 alla serie di modifiche 04⁽¹⁾;
- il supplemento 5 alla serie di modifiche⁽²⁾;
- il corrigendum 1 al supplemento 4 alla serie di modifiche 04⁽³⁾;
- il corrigendum 2 alla revisione 3 del regolamento n. 8⁽⁴⁾;
- il supplemento 6 alla serie di modifiche 04⁽⁵⁾;
- il supplemento 7 alla serie di modifiche 04⁽⁶⁾;
- il supplemento 8 alla serie di modifiche 04⁽⁷⁾;
- il supplemento 9 alla serie di modifiche 04⁽⁸⁾;
- il supplemento 10 alla serie di modifiche 04⁽⁹⁾;

ad eccezione di quanto segue:

- 2.1.1. Dove si fa riferimento al "regolamento n. 37", si deve intendere "allegato VII della presente direttiva".
- 2.1.2. Nel paragrafo 6.3.2.1.2, per "paragrafo 4.2.2.7" si intende "punto 5.2.3.8 dell'allegato I della presente direttiva".
- 2.1.3. Nel paragrafo 6.4, per "paragrafo 2.1.3" si intende "punto 1.4.2.3 dell'appendice 1 dell'allegato I della presente direttiva".
- 2.1.4. Nell'allegato 2, paragrafo 2.5, per "paragrafo 12.1 del presente regolamento" si intende "punto 2.1 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE".

⁽¹⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Add. 7/Rev. 3.

⁽²⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Add. 7/Rev. 3./Amend. 1.

⁽³⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Add. 7/Rev. 3./Corr. 1.

⁽⁴⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Add. 7/Rev. 3./Corr. 2.

⁽⁵⁾ TRANS/WP.29/492.

⁽⁶⁾ TRANS/WP.29/520.

⁽⁷⁾ TRANS/WP.29/538.

⁽⁸⁾ TRANS/WP.29/585.

⁽⁹⁾ TRANS/WP.29/623.

-
- 2.1.5. Nell'allegato 6, paragrafo 1.1, e nell'appendice 1, nel titolo della tabella A, per "paragrafo 2.2.4 del presente regolamento" si intende "punto 2.1.2.2 dell'allegato I della presente direttiva".
- 2.1.6. Nell'allegato 6, paragrafo 1.2, e nell'appendice 1, nel titolo della tabella B, per "paragrafo 2.2.3 del presente regolamento" si intende "punto 2.1.2.1 dell'allegato I della presente direttiva".
- 2.1.7. Nell'allegato 6, paragrafo 2.4.2, per "precedente paragrafo 2.2.4" si intende "punto 2.1.2.2.2 dell'allegato I della presente direttiva".
- 2.1.8. Nell'allegato 7, paragrafi 2.3 e 3.3, per "paragrafo 13" si intende "articolo 11 della direttiva 70/156/CEE".
- 2.1.9. Unicamente i proiettori che emettono una luce di colore bianco sono omologati ai sensi della presente direttiva.
-

ALLEGATO V

CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica ai proiettori di veicoli a motore che emettono un fascio anabagliante asimmetrico oppure un fascio abbagliante oppure entrambi, muniti di lampade alogene della categoria H₄.

2. PRESCRIZIONI TECNICHE

2.1. Le prescrizioni tecniche sono quelle esposte nei paragrafi 1, 5, 6, 8 e 9 e negli allegati 3-7 del regolamento n. 20 dell'ECE/ONU, che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:

- le serie di modifiche 01 e 02, inclusi i supplementi 1-3 alla serie di modifiche 02 ⁽¹⁾;
- il supplemento 4 alla serie di modifiche 02 ⁽²⁾;
- il supplemento 5 alla serie di modifiche 02, comprendente le correzioni al supplemento 3 alla serie di modifiche 02 e le correzioni alla revisione 2 del regolamento n. 20 ⁽³⁾;
- il supplemento 6 alla serie di modifiche 02 ⁽⁴⁾,

ad eccezione di quanto segue:

- 2.1.1. Dove si fa riferimento al "regolamento n. 37", si deve intendere "allegato VII della presente direttiva".
- 2.1.2. Nel paragrafo 6.3.2.1.2, per "paragrafo 4.2.2.7" si intende "punto 5.2.3.8 dell'allegato I della presente direttiva".
- 2.1.3. Nel paragrafo 6.4, per "paragrafo 2.1.3" si intende "punto 1.4.2.3 dell'appendice 1 dell'allegato I della presente direttiva".
- 2.1.4. Nell'allegato 5, paragrafo 2.5, per "paragrafo 12.1 del presente regolamento" si intende "punto 2.1 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE".
- 2.1.5. Nell'allegato 6, paragrafo 1.1, e nell'appendice 1, nel titolo della tabella A, per "paragrafo 2.2.4 del presente regolamento" si intende "punto 2.1.2.2 dell'allegato I della presente direttiva".
- 2.1.6. Nell'allegato 6, paragrafo 1.2, e nell'appendice 1, nel titolo della tabella B, per "paragrafo 2.2.3 del presente regolamento" si intende "punto 2.1.2.1 dell'allegato I della presente direttiva".
- 2.1.7. Nell'allegato 6, paragrafo 2.4.2, per "paragrafo 2.2.4.1.1 del presente regolamento" si intende "punto 2.1.2.2.2 dell'allegato I della presente direttiva".
- 2.1.8. Nell'allegato 7, paragrafi 2.3 e 3.3, per "paragrafo 13" si intende "articolo 11 della direttiva 70/156/CEE".
- 2.1.9. Unicamente i proiettori che emettono una luce di colore bianco sono omologati ai sensi della presente direttiva.

⁽¹⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 19/Rev. 2.

⁽²⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 19/Rev. 2./Amend. 1.

⁽³⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 19/Rev. 2./Amend. 2.

⁽⁴⁾ TRANS/WP.29/541.

ALLEGATO VI

CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica ai proiettori sigillati alogeni di veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico oppure un fascio abbagliante oppure entrambi.

2. PRESCRIZIONI TECNICHE

2.1. Le prescrizioni tecniche sono quelle esposte nei paragrafi 2, 6, 7, 8 e 10 e negli allegati 3-8 del regolamento n. 31 dell'ECE/ONU che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:

- le serie di modifiche 01 e 02, inclusi i supplementi 1 e 2 alla serie di modifiche 02⁽¹⁾;
- il corrigendum 1 alla revisione 1 del regolamento n. 31⁽²⁾;
- il supplemento 3 alla serie di modifiche 02⁽³⁾;
- il supplemento 4 alla serie di modifiche 02⁽⁴⁾,

ad eccezione di quanto segue:

- 2.1.1. Nel paragrafo 8.3.2.1.2, per “paragrafo 5.2.2.5” si intende “punto 5.2.3.8 dell'allegato I della presente direttiva”.
- 2.1.2. Nell'allegato 5, paragrafo 2.5, per “paragrafo 11.1 del presente regolamento” si intende “punto 2.1 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE”.
- 2.1.3. Nell'allegato 7, paragrafo 1.1, e nell'appendice 1, nel titolo della tabella A, per “paragrafo 3.2.3 del presente regolamento” si intende “punto 2.1.2.2 dell'allegato I della presente direttiva”.
- 2.1.4. Nell'allegato 7, paragrafo 1.2, e nell'appendice 1, nel titolo della tabella B, per “paragrafo 3.2.3 del presente regolamento” si intende “punto 2.1.2.1 dell'allegato I della presente direttiva”.
- 2.1.5. Nell'allegato 7, paragrafo 2.4.2, per “paragrafo 3.2.4.1.1 del presente regolamento” si intende “punto 2.1.2.2.2 dell'allegato I della presente direttiva”.
- 2.1.6. Nell'allegato 8, paragrafi 2.3 e 3.3, per “paragrafo 12” si intende “articolo 11 della direttiva 70/156/CEE”.
- 2.1.7. Unicamente i proiettori che emettono una luce di colore bianco sono omologati ai sensi della presente direttiva.

⁽¹⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 30/Rev. 1.

⁽²⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 30/Rev. 1/Corr. 1.

⁽³⁾ TRANS/WP.29/497.

⁽⁴⁾ TRANS/WP.29/569.

ALLEGATO VII

CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica alle lampade utilizzate in unità di luce omologate dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

2. PRESCRIZIONI TECNICHE

2.1. Le prescrizioni tecniche sono quelle esposte nei paragrafi 2.1 e 3 e negli allegati 1 e 4-9 del regolamento n. 37 dell'ECE/ONU, che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:

- le serie di modifiche 02 e 03, inclusi il corrigendum 2 e i supplementi 1-9 alla serie di modifiche 03 ⁽¹⁾;
- il corrigendum 1 alla revisione 2 ⁽²⁾;
- i supplementi da 10 a 12 alla serie di modifiche 03 ⁽³⁾;
- il supplemento 13 alla serie di modifiche 03 ⁽⁴⁾;
- il supplemento 14 alla serie di modifiche 03 ⁽⁵⁾;
- il supplemento 15 alla serie di modifiche 03 ⁽⁶⁾,

ad eccezione di quanto segue:

2.1.1. Nell'allegato 6, paragrafo 2.5, per "paragrafo 4.1 del presente regolamento" si intende "punto 2.1 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE".

⁽¹⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 36/Rev. 2.

⁽²⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 36/Rev. 2./Corr. 1.

⁽³⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 36/Rev. 2/Amend. 1.

⁽⁴⁾ TRANS/WP.29/498.

⁽⁵⁾ TRANS/WP.29/523.

⁽⁶⁾ TRANS/WP.29/586.

ALLEGATO VIII

CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica ai proiettori di veicoli a motore muniti di sorgenti luminose a scarica.

2. PRESCRIZIONI TECNICHE

2.1. Le prescrizioni tecniche sono quelle esposte nei paragrafi 1, 5, 6 e 7 e negli allegati 3-9 del regolamento n. 98 dell'ECE/ONU, che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:

- il regolamento nella versione originale (00)⁽¹⁾;
- il supplemento 1 al regolamento n. 98⁽²⁾,

ad eccezione di quanto segue:

- 2.1.1. Dove si fa riferimento al “regolamento n. 99”, si deve intendere “allegato IX della presente direttiva”.
- 2.1.2. Nel paragrafo 1.5, per “regolamento n. 48” si intende “direttiva 76/756/CEE”.
- 2.1.3. Nel paragrafo 6.3.2.2, per “paragrafo 4.2.2.7” si intende “punto 5.2.3.8 dell'allegato I della presente direttiva”.
- 2.1.4. Nel paragrafo 6.5, per “paragrafo 2.1.4” si intende “punto 1.4.2.3 dell'appendice 1 dell'allegato I della presente direttiva”.
- 2.1.5. Nell'allegato 5, paragrafo 1.1, e appendice 1, al titolo della tabella A, per “paragrafo 2.2.4 del presente regolamento” si intende “punto 2.1.2.2 dell'allegato I alla presente direttiva”.
- 2.1.6. Nell'allegato 5, paragrafo 1.2, e appendice 1, al titolo della tabella B, per “paragrafo 2.2.3 del presente regolamento” si intende “punto 2.1.2.1 dell'allegato I alla presente direttiva”.
- 2.1.7. Nell'allegato 5, paragrafo 2.4.2, per “precedente paragrafo 2.2.4” si intende “punto 2.1.2.2.2 dell'allegato I della presente direttiva”.
- 2.1.8. Nell'allegato 8, paragrafo 2.5, per “paragrafo 9.1 del presente regolamento” si intende “punto 2.1. dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE”.
- 2.1.9. Nell'allegato 9, paragrafi 2.3 e 3.3, per “paragrafo 19” si intende “articolo 11 della direttiva 70/156/CEE”.
- 2.1.10. Unicamente i proiettori che emettono una luce di colore bianco sono omologati ai sensi della presente direttiva.

⁽¹⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 97.

⁽²⁾ TRANS/WP.29/553.

ALLEGATO IX

CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica alle sorgenti luminose a scarica utilizzate in unità di luce a scarica omologate dei veicoli a motore.

2. PRESCRIZIONI TECNICHE

2.2.1. Le prescrizioni tecniche sono quelle esposte nei paragrafi 2.1 e 3 e negli allegati 1 e 4-8 del regolamento n. 99 dell'ECE/ONU, che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:

- il regolamento nella versione originale (00)⁽¹⁾;
- il supplemento 1 al regolamento n. 99⁽²⁾,

ad eccezione di quanto segue:

2.1.1. Nei paragrafi 3.2.1 e 3.4.2 e nell'allegato 4, paragrafo 2, per "paragrafo 2.2.2.4" si intende "punto 2.2.2.2 dell'allegato I della presente direttiva".

2.1.2. Nell'allegato 6, paragrafo 2.5, per "paragrafo 4.1 del presente regolamento" si intende "punto 2.1 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE".

⁽¹⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 98.

⁽²⁾ TRANS/WP.29/587.»

DIRETTIVA 1999/18/CE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1999

che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/762/CEE del Consiglio relativa ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore, nonché alle lampade per tali proiettori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 76/762/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore, nonché alle lampade per tali proiettori⁽³⁾, modificata dall'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia, in particolare l'articolo 10,

(1) considerando che la direttiva 76/762/CEE è una delle direttive particolari previste ai fini del procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla direttiva 76/762/CEE;

(2) considerando che, in particolare, secondo l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE ciascuna direttiva particolare deve essere corredata di una scheda informativa, nonché di una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della medesima direttiva, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione; che la scheda di omologazione di cui alla direttiva 76/762/CEE deve essere conformemente modificata;

(3) considerando che le procedure devono essere semplificate al fine di mantenere l'equivalenza tra le direttive particolari e i corrispondenti regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU), come disposto all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE, quando detti regolamenti vengono modificati; che, come primo passo, le prescrizioni tecniche della direttiva 76/762/CEE devono essere sostituite da quelle del regolamento (ECE/ONU) n. 19 mediante rinvio recettizio;

(4) considerando che si deve garantire la conformità ai requisiti previsti dalla direttiva 76/756/CEE del Consiglio⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/28/CE della Commissione⁽⁵⁾, nonché alla direttiva 76/761/CEE del Consiglio⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/17/CE della Commissione⁽⁷⁾;

(5) considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/762/CEE è così modificata:

1) Il titolo è sostituito dal seguente:

«per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore».

(1) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

(2) GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25.

(3) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 122.

(4) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 1.

(5) GU L 171 del 30.6.1997, pag. 1.

(6) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 96.

(7) Cfr. pag. 45 della presente Gazzetta ufficiale.

2) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri rilasciano l'omologazione CE per tutti i tipi di proiettori fendinebbia anteriori conformi alle prescrizioni di costruzione e di prova di cui ai pertinenti allegati.»

3) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Per tutti i tipi di proiettori fendinebbia anteriori omologati in forza dell'articolo 1, gli Stati membri rilasciano al fabbricante un marchio di omologazione CE conforme al modello di cui all'allegato I, appendice 3.»

4) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 70/156/CEE, di tutte le omologazioni concesse, rifiutate o revocate in forza della presente direttiva.»

5) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Ai fini della presente direttiva si intende per "veicolo" ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili.»

6) Gli allegati sono sostituiti in conformità all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° ottobre 1999 ovvero, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1° aprile 1999, sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione di detti testi, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di veicolo o per un tipo di proiettore fendinebbia anteriore, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,
- rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli o la vendita o l'immissione sul mercato di proiettori fendinebbia anteriori,

per motivi concernenti i proiettori fendinebbia anteriori, se questi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 76/762/CEE, come modificata dalla presente direttiva, e nel caso dei veicoli, se l'installazione è conforme alle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE.

2. A decorrere dal 1° aprile 2000, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare l'omologazione CE,
- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

di qualsiasi tipo di veicolo, per motivi concernenti i proiettori fendinebbia anteriori, e di qualsiasi tipo di proiettore fendinebbia anteriore, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 76/762/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

3. A decorrere dal 1° aprile 2001 le prescrizioni della direttiva 76/762/CEE, come modificata dalla presente direttiva, relative ai proiettori fendinebbia anteriori in quanto componenti, si applicano agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3 e relativamente ai pezzi di ricambio, gli Stati membri continuano a concedere l'omologazione CE e a permettere la vendita e l'immissione sul mercato di proiettori fendinebbia anteriori conformi alle prescrizioni di cui alle precedenti versioni della direttiva 76/762/CEE, purché tali proiettori:

- siano destinati ad essere installati sui veicoli in circolazione,
- siano conformi alle prescrizioni di detta direttiva, vigenti all'atto della prima immatricolazione dei veicoli.

Articolo 3

I punti e gli allegati del regolamento (ECE/ONU) n. 19 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, di cui al punto 1 dell'allegato II, sono pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* entro il 1° aprile 1999.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° ottobre 1999. Tuttavia, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1° aprile 1999, gli Stati membri ottemperano a questo obbligo sei mesi dopo la data effettiva di pubblica-

zione dei testi. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° ottobre 1999 ovvero, se la pubblicazione dei testi di cui all'articolo 3 è rinviata ad una data successiva al 1° aprile 1999, sei mesi dopo la data effettiva di pubblicazione dei testi menzionati.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1999.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I: Disposizioni amministrative relative all'omologazione

Appendice 1: Scheda informativa

Appendice 2: Scheda di omologazione

Appendice 3: Esempi del marchio di omologazione CE di componente

ALLEGATO II: Prescrizioni tecniche

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE
 - 1.1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 43 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di proiettore fendinebbia anteriore deve essere presentata dal fabbricante.
 - 1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.
 - 1.3. Al servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione devono essere presentati:
 - 1.3.1. due campioni, muniti della lampada o delle lampade previste;
 - 1.3.2. per la prova della materia plastica di cui sono costituiti i trasparenti:
 - 1.3.2.1. tredici trasparenti;
 - 1.3.2.1.1. sei trasparenti possono essere sostituiti da sei campioni della materia plastica, aventi dimensioni minime di 60 mm × 80 mm, una superficie esterna piana o convessa e una superficie sostanzialmente piana (con un raggio di curvatura non inferiore a 300 mm), misurante almeno 15 mm × 15 mm nella parte centrale;
 - 1.3.2.1.2. ogni trasparente o campione di materiale deve essere prodotto con il metodo utilizzato nella produzione di serie;
 - 1.3.2.2. un riflettore sul quale possono essere montati i trasparenti secondo le istruzioni del costruttore.
 - 1.3.3. I materiali che costituiscono i trasparenti e gli eventuali rivestimenti devono essere accompagnati dal verbale di prova relativo alle rispettive caratteristiche, qualora le prove siano già state effettuate.
2. ISCRIZIONI
 - 2.1. I dispositivi presentati all'omologazione CE devono recare:
 - 2.1.1. il marchio di fabbrica o commerciale del fabbricante;
 - 2.1.2. nel caso di luci con sorgente luminosa sostituibile: tipo o tipi di lampada prescritti;
 - 2.1.3. nel caso di luci con sorgente luminosa non sostituibile: tensione e potenza nominale.
 - 2.2. Queste iscrizioni devono essere chiaramente leggibili e indelebili ed essere apposte sulla superficie illuminante o su una delle superfici illuminanti del dispositivo e devono essere visibili dall'esterno quando il dispositivo è montato sul veicolo.
 - 2.3. Ciascun dispositivo deve presentare uno spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione. Questo spazio deve essere indicato nei disegni di cui all'appendice 1.

3. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

- 3.1. Se sono soddisfatte le prescrizioni del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE

NB: La presente direttiva non osta a che uno Stato membro vieti la combinazione di un proiettore che incorpora un trasparente di materia plastica omologato ai sensi della presente direttiva con un dispositivo tergifari meccanico (munito di spazzole).

- 3.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2.
- 3.3. A ciascun tipo di proiettore fendinebbia anteriore omologato viene assegnato un numero di omologazione ai sensi dell'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di proiettore fendinebbia anteriore.
- 3.4. Quando l'omologazione CE di componente viene richiesta per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un proiettore fendinebbia anteriore e altre luci, si può attribuire un unico numero di omologazione CE a condizione che il proiettore fendinebbia anteriore sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e ciascuna delle altre luci, che fanno parte del tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è stata chiesta l'omologazione CE, siano conformi alla direttiva particolare ad esse applicabile.

4. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

- 4.1. In aggiunta alle iscrizioni di cui al punto 2.1, i proiettori fendinebbia anteriori conformi al tipo omologato ai sensi della presente direttiva devono recare un marchio di omologazione CE di componente.

- 4.2. Tale marchio è costituito:

- 4.2.1. da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

1	per la Germania	12	per l'Austria
2	per la Francia	13	per il Lussemburgo
3	per l'Italia	17	per la Finlandia
4	per i Paesi Bassi	18	per la Danimarca
5	per la Svezia	21	per il Portogallo
6	per il Belgio	23	per la Grecia
9	per la Spagna	IRL	per l'Irlanda
11	per il Regno Unito		

- 4.2.2. in prossimità del rettangolo, dal "numero dell'omologazione di base" definito nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al più recente adeguamento tecnico significativo della direttiva 76/762/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE. Nella presente direttiva, il numero progressivo è 02;

- 4.2.3. dai seguenti simboli aggiuntivi:

- 4.2.3.1. la lettera "B";

- 4.2.3.2. sui proiettori fendinebbia anteriori aventi un trasparente di materia plastica, accanto al simbolo di cui al punto 4.2.3.1 vanno apposte le lettere PL;

- 4.2.3.3. In ogni caso il modo di funzionamento utilizzato durante la prova in conformità del paragrafo 1.1.1.1 dell'allegato 4(*) e la tensione ammessa secondo il paragrafo 1.1.1.2 dell'allegato 4(*) vanno indicati nella scheda di omologazione di cui al punto 3.2.

Nei casi corrispondenti il dispositivo va marcato nel modo seguente.

nelle unità conformi alle prescrizioni della presente direttiva in cui il filamento o i filamenti di una funzione non si accendono simultaneamente a quelli di qualsiasi altra funzione con la quale sia mutuamente incorporata, nel marchio di omologazione di tale funzione è inserita una linea obliqua (/) dopo il simbolo

tuttavia, se unicamente il proiettore fendinebbia anteriore e il fascio anabbagliante non si accendono simultaneamente, la linea obliqua è inserita dopo il simbolo del proiettore fendinebbia, il quale è apposto separatamente oppure alla fine di una combinazione di simboli

sulle unità conformi alle prescrizioni dell'allegato 4(*) unicamente se alimentate con una tensione di 6 V o di 12 V, vicino al portalamпада va apposto un simbolo costituito dal numero 24 segnato con una croce obliqua (X). Un proiettore anabbagliante e un proiettore fendinebbia anteriore possono essere mutuamente incorporati, se questa operazione è conforme alle disposizioni della direttiva 76/756/CEE.

- 4.3. Il marchio di omologazione CE deve essere apposto sui trasparenti o su uno dei trasparenti della luce in modo indelebile e da risultare chiaramente leggibile anche quando le luci sono montate sul veicolo.

- 4.4. Apposizione del marchio di omologazione

- 4.4.1. Luci indipendenti:

Esempi del marchio di omologazione CE sono forniti nell'appendice 3, figura 1.

- 4.4.2. Luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate:

- 4.4.2.1. qualora venga attribuito un numero unico di omologazione CE, come previsto al precedente punto 3.4., per un tipo di dispositivo di illuminazione e segnalazione luminosa comprendente un proiettore fendinebbia anteriore e altre luci, può essere apposto un marchio unico di omologazione CE avente le seguenti caratteristiche:

- 4.4.2.1.1. un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e" seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione (cfr. punto 4.2.1.)

- 4.4.2.1.2. il numero dell'omologazione di base (cfr. prima parte del punto 4.2.2.);

- 4.4.2.1.3. se necessaria, la freccia prescritta, nella misura in cui si riferisce all'impianto di luci nel suo complesso.

- 4.4.2.2. Detto marchio può essere apposto su qualunque punto delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate, purché:

- 4.4.2.2.1. sia visibile dopo il montaggio delle luci;

- 4.4.2.2.2. nessun elemento di trasmissione della luce delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione.

(*) dei documenti di cui al punto 1 dell'allegato II della presente direttiva.

- 4.4.2.3. Il simbolo di identificazione di ciascuna luce corrispondente alla direttiva ai sensi della quale è stata concessa l'omologazione CE, il numero progressivo (cfr. seconda parte del punto 4.2.2.) e, laddove necessario, la lettera "D" e la freccia prescritta devono essere apposti:
- 4.4.2.3.1. sulla superficie di uscita della luce appropriata,
- 4.4.2.3.2. o raggruppati, in modo tale che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere chiaramente identificata.
- 4.4.2.4. Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte per i singoli marchi dalle direttive ai sensi delle quali è stata concessa l'omologazione CE di componente.
- 4.4.2.5. Esempi di un marchio di omologazione CE relativo a una luce raggruppata, combinata o mutuamente incorporata con altre luci sono presentati nella figura 2 dell'appendice 3.
- 4.4.3. Nel caso di luci mutuamente incorporate con altre luci, i cui trasparenti possono essere impiegati per altri tipi di proiettori:
- 4.4.3.1. si applicano le disposizioni di cui al punto 4.4.2
- 4.4.3.2. inoltre, qualora venga utilizzato uno stesso trasparente, questo può recare i vari marchi di omologazione relativi ai vari tipi di proiettori o unità di luci, purché sul corpo principale del proiettore, anche nel caso in cui non possa essere separato dai trasparenti, vi sia lo spazio prescritto al punto 2.3 e sia apposto il marchio di omologazione delle funzioni effettive.
- 4.4.3.3. se tipi differenti di proiettori hanno lo stesso corpo principale, questo può recare i vari marchi di omologazione.
- 4.4.3.4. Esempi di un marchio di omologazione CE di luci reciprocamente incorporate con un proiettore sono presentati alla figura 3 dell'appendice 5.

5. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

- 5.1. In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

6. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

- 6.1. Di norma, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.
- 6.2. In particolare le prove da svolgere in conformità del punto 2.3.5 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE sono specificate nell'allegato 5, paragrafo 3, e nell'allegato 6 e i criteri da applicare nella selezione dei campioni per le prove di cui ai punti 2.4.2 e 2.4.3 dell'allegato X sono fissati nell'allegato 7 dei documenti di cui al punto 1 dell'allegato II della presente direttiva.
- 6.3. La normale frequenza delle ispezioni autorizzate dall'autorità omologante è di una ogni due anni.

Appendice 1

Scheda informativa n. . . .

relativa all'omologazione CE in quanto componente dei proiettori fendinebbia anteriori

(Direttiva 76/762/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . . /CE)

Le seguenti informazioni devono, dove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

- 0. DATI GENERALI
 - 0.1. Marca (denominazione commerciale del fabbricante):.....
 - 0.2. Tipo:.....
 - 0.5. Nome ed indirizzo del fabbricante:.....
 - 0.7. Nel caso di componenti o entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE:.....
 - 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:.....

- 1. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO
 - 1.1. Tipo di dispositivo:.....
 - 1.1.1. Funzione(i) del dispositivo:
 - 1.1.2. Categoria o classe del dispositivo:.....
 - 1.1.3. Colore della luce emessa o riflessa:
 - 1.2. Disegno(i) sufficientemente dettagliato(i) per consentire l'identificazione del tipo di dispositivo e indicante(i):
 - 1.2.1. le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo (non applicabile al dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore):.....
 - 1.2.2. l'asse di osservazione da assumere come asse di riferimento nelle prove (angolo orizzontale $H = 0^\circ$, angolo verticale $V = 0^\circ$) e il punto da assumere come centro di riferimento in dette prove (non applicabile ai catadiottri e al dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore):.....
 - 1.2.3. la posizione riservata al marchio di omologazione CE di componente:.....
 - 1.2.4. nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore, le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo rispetto allo spazio riservato alla targa di immatricolazione e il contorno della superficie adeguatamente illuminata:
 - 1.2.5. nel caso dei proiettori e dei proiettori fendinebbia anteriori, una visione delle luci viste di prospetto con le scanalature delle superfici luminose, se presenti, e in sezione trasversale:.....
 - 1.3. Una breve descrizione tecnica da cui risulti, in particolare, con l'eccezione delle luci con sorgenti luminose non sostituibili, la categoria o le categorie delle sorgenti luminose prescritte, ovvero una o più delle categorie indicate nella direttiva 76/761/CEE (non applicabile ai catadiottri):.....

- 1.4. Dati particolari
- 1.4.1. Nel caso del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore, una dichiarazione in cui si specifica se il dispositivo è destinato a illuminare uno spazio alto, uno spazio lungo o uno spazio sia alto che lungo:
- 1.4.2. Nel caso dei proiettori,
- 1.4.2.1. specificare se i proiettori sono di tipo abbagliante e anabbagliante o se abbiano una sola di queste due funzioni:
- 1.4.2.2. nel caso di un proiettore anabbagliante, specificare se esso è destinato sia alla guida a destra che a sinistra o, invece, solo alla guida a destra o solo a quella sinistra:
- 1.4.2.3. se il proiettore è munito di un catadiotro regolabile, specificare la(e) posizione(i) di montaggio del proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo, se il proiettore deve essere utilizzato soltanto in quella(e) posizione(i):
- 1.4.3. Nel caso di luci di posizione, luci di arresto e indicatori di direzione
- 1.4.3.1. specificare se il dispositivo può essere utilizzato anche in un insieme di due luci della stessa categoria:
- 1.4.3.2. nel caso di un dispositivo con due livelli di intensità (luci di arresto e indicatori di direzione della categoria 2b), un diagramma della disposizione e caratteristiche del sistema che garantisce due livelli di intensità:
- 1.4.4. Nel caso dei catadiottri, una breve descrizione delle caratteristiche tecniche relative ai materiali dell'ottica catadiottrica:
- 1.4.5. Nel caso dei proiettori di retromarcia, si deve specificare se il dispositivo è destinato ad essere installato sul veicolo esclusivamente in una coppia di luci:
-

Appendice 2

MODELLO

Formato massimo: A4 (210 mm x 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione riguardante:

- l'omologazione⁽¹⁾
- l'estensione dell'omologazione⁽¹⁾
- il rifiuto dell'omologazione⁽¹⁾
- la revoca dell'omologazione⁽¹⁾

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica⁽¹⁾ per quanto riguarda la direttiva . . ./CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

- 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
- 0.2. Tipo:
- 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica⁽¹⁾ ⁽²⁾:
- 0.3.1. Posizione della marcatura:
- 0.4. Categoria del veicolo⁽¹⁾ ⁽³⁾:
- 0.5. Nome e indirizzo del costruttore:
- 0.7. Per i componenti e le entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE:
- 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

PARTE II

1. Altre informazioni (ove opportuno): (cfr. addendum)
2. Servizio tecnico incaricato delle prove:
3. Data del verbale di prova:
4. Numero del verbale di prova:
5. Eventuali osservazioni: (cfr. addendum)
6. Luogo:

7. Data:
8. Firma:
9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità omologante, del quale si può richiedere copia.

(¹) Cancellare la dicitura inutile.

(²) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo "?" (ad es.: ABC??123??).

(³) Definita nell'allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE.

—————

Addendum alla scheda di omologazione CE n. ...

concernente l'omologazione in quanto componente di un dispositivo di illuminazione e/o di segnalazione luminosa per quanto riguarda la direttiva (le direttive) 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE, 77/539/CEE e 77/540/CEE(¹), modificata(e) da ultimo dalla(e) direttiva(e) ...

1. Altre informazioni

- 1.1. Laddove applicabile, indicare per ciascuna luce
- 1.1.1. la categoria (le categorie) del dispositivo (dei dispositivi):
- 1.1.2. il numero e la categoria delle sorgenti luminose (non applicabile ai catadiottri)(²):
- 1.1.3. il colore della luce emessa o riflessa:
- 1.1.4. Omologazione rilasciata per il solo uso come pezzo di ricambio per veicoli già in circolazione: sì/no(¹)
- 1.2. Informazioni specifiche relative a determinati tipi di dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa:
- 1.2.1. Nel caso dei catadiottri: considerati singolarmente/come parte di un insieme(¹)
- 1.2.2. Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore: dispositivo destinato all'illuminazione di uno spazio alto/lungo(¹):
- 1.2.3. Nel caso dei proiettori: se sono muniti di un catadiottro regolabile, specificare la(e) posizione(i) di montaggio del proiettore rispetto al suolo e al piano longitudinale mediano del veicolo, se il proiettore deve essere utilizzato soltanto in quella(e) posizione(i):
- 1.2.4. Nel caso dei proiettori di retromarcia: il dispositivo deve essere installato sul veicolo soltanto in una coppia di luci: sì/no(¹)

5. Osservazioni

- 5.1. Disegni
- 5.1.1. Nel caso dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore: il disegno n. ... qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo di illuminazione rispetto allo spazio riservato alla targa di immatricolazione e il contorno della superficie adeguatamente illuminata;
- 5.1.2. nel caso dei catadiottri: il disegno n. ... , qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo;
- 5.1.3. nel caso di tutti gli altri dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa: il disegno n. ... , qui allegato, indica le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo, nonché l'asse e il centro di riferimento del dispositivo.
- 5.2. Nel caso dei proiettori: modo di funzionamento utilizzato durante la prova (punto 5.2.3.9 dell'allegato I della direttiva 76/761/CEE):

(¹) Cancellare la dicitura inutile.

(²) Nel caso di luci con sorgente luminosa non sostituibile, indicare il numero e la potenza totale delle sorgenti luminose.

Appendice 3

ESEMPI DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE DI COMPONENTE

Figura 1a



 $a \geq 12 \text{ mm}$ 

Figura 1b



Il dispositivo recante il marchio di omologazione CE di componente qui raffigurato è un proiettore fendinebbia anteriore omologato in Germania (e1) ai sensi della presente direttiva (02) con il numero di omologazione di base 1471.

La figura 1a indica che il proiettore fendinebbia anteriore ha un trasparente di materia plastica e che non si accende simultaneamente a qualsiasi altra luce con la quale sia mutuamente incorporato.


La figura 1b indica che il proiettore fendinebbia anteriore si accende simultaneamente a qualsiasi altra luce con la quale sia mutuamente incorporato.

Figura 2


Marcatura semplificata di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate nel caso in cui due o più luci siano parte dello stesso insieme

(Le linee orizzontali e verticali schematizzano la forma del dispositivo di segnalazione luminosa e non fanno parte del marchio di omologazione)


MODELLO A




MODELLO B



MODELLO C



MODELLO D




Nota: I quattro esempi di marchi di omologazione, modelli A, B, C e D, rappresentano quattro possibili varianti di marcatura di un dispositivo di illuminazione o di segnalazione luminosa, dove due o più luci fanno parte dello stesso insieme di luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate. Il presente marchio di omologazione indica che il dispositivo è stato omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 7120 e comprende:

- una luce di posizione anteriore (A) omologata in conformità dell'allegato II della direttiva 76/758/CEE, numero progressivo 02, per installazione a sinistra;
- un proiettore (HCR) con fascio anabbagliante destinato alla guida a destra e a sinistra e con fascio abbagliante avente un'intensità massima compresa tra 86 250 e 101 250 candele (come indicato dal numero 30), omologato in conformità dell'allegato V della direttiva 76/761/CEE, numero progressivo 02 e avente un trasparente di materia plastica (PL);
- un proiettore fendinebbia anteriore (B) omologato in conformità della direttiva 76/762/CEE, numero progressivo 02 e avente un trasparente di materia plastica (PL);
- un indicatore di direzione anteriore della categoria 1a, omologato in conformità della direttiva 76/759/CEE, numero progressivo 01.

Figura 3

Luce mutuamente incorporata o raggruppata con un proiettore



L'esempio corrisponde alla marcatura di un trasparente destinato a vari tipi di proiettori, ovvero:

un proiettore con un fascio anabbagliante destinato ad entrambi i sensi di circolazione e con un fascio abbagliante avente un'intensità massima compresa tra 86 250 e 101 250 candele (come indicato dal numero «30»), omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione di base 7120 in conformità dell'allegato IV della direttiva 76/761/CEE, numero progressivo 04, mutuamente incorporato con un proiettore fendinebbia anteriore omologato in conformità della direttiva 76/762/CEE, numero progressivo 02;


oppure

un proiettore con un fascio anabbagliante e un fascio abbagliante, destinato a entrambi i sensi di circolazione e omologato in Germania (e1) con il numero di omologazione 7122 in conformità dell'allegato II della direttiva 76/761/CEE, numero progressivo 01, mutuamente incorporato con lo stesso proiettore fendinebbia anteriore di cui sopra;

oppure

uno dei due proiettori di cui sopra omologati come luce singola.

Il corpo principale del proiettore deve recare il numero unico di omologazione valido, ad esempio:



ALLEGATO II

PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Le prescrizioni tecniche sono quelle esposte nei punti 1 e 5-8 e negli allegati 3-7 del regolamento n. 19 dell'ECE/ONU che consiste nella codificazione dei seguenti documenti:
 - la serie di modifiche 02 inclusi i supplementi 1-4 alla serie di modifiche 02⁽¹⁾,
 - il supplemento 5 alla serie di modifiche 02 comprendente le rettifiche alla revisione 3 del regolamento n. 19⁽²⁾,
 - il supplemento 6 alla serie di modifiche 02⁽³⁾,
 - il supplemento 7 alla serie di modifiche 02⁽⁴⁾,
 - il supplemento 8 alla serie di modifiche 02⁽⁵⁾,
 ad eccezione di quanto segue:
 - 1.1. dove si fa riferimento al "regolamento n. 37", si deve intendere "allegato VII della direttiva 76/761/CEE".
 - 1.2. Nel punto 5.1 per "paragrafo 2.2.3" si intende "punto 1.3.1 dell'allegato I della presente direttiva".
 - 1.3. Nell'allegato 5, punto 1.1, e nell'appendice 1, nel titolo della tabella A, per "punto 2.2.4 del presente regolamento" si intende "punto 1.3.2 dell'allegato I della presente direttiva".
 - 1.4. Nell'allegato 5, paragrafo 1.2, e nell'appendice 1, nel titolo della tabella B per "punto 2.2.3 del presente regolamento" si intende "punto 1.3.1 dell'allegato I della presente direttiva".
 - 1.5. Nell'allegato 5, paragrafo 2.4.2, per "paragrafo 2.2.4.1.1" si intende "punto 1.3.2.1.1 dell'allegato I alla presente direttiva".
 - 1.6. Nell'allegato 7, paragrafi 2.3 e 3.3, per "paragrafo 12" si intende "articolo 11 della direttiva 70/156/CEE".
 - 1.7. Nell'allegato 6, paragrafo 2.5, per "paragrafo 11.1 del presente regolamento" si intende "punto 2.1 dell'allegato X alla direttiva 70/156/CEE".

⁽¹⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 18/Rev. 3

⁽²⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 18/Rev. 3/Amend. 1

⁽³⁾ E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Add. 18/Rev. 3/Amend 2

⁽⁴⁾ TRANS/WP.29/568

⁽⁵⁾ TRANS/WP.29/617».